



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1903.

N. 5.

SOMMARIO.

- I. Modificazioni al regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione
 - A) Relazione del Commissariato al Consiglio di Stato, circa le proposte di modificazioni al regolamento sull'emigrazione.
 - B) Testo degli articoli del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, confrontato col testo degli articoli ad essi sostituiti con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540.
- II. La Repubblica dell'Uruguay e l'immigrazione italiana.
- III. Gli Italiani nella Repubblica del Paraguay.
- IV. L'immigrazione negli Stati Uniti d'America nell'anno finanziario 1901-1902.
- V. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri (Stati Uniti, Marsiglia, Bosnia-Erzegovina).
- VI. Atti del Commissariato (Vettori — Rappresentanti di vettori — Noli — Piroscafi per emigranti — Servizio sanitario a bordo — Passaporti — Tratta delle bianche).



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1903



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1903.

COLLEZIONE
PAOLO CRESCI

N. 5.

SOMMARIO.

- I. Modificazioni al regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione.
 - A) Relazione del Commissariato al Consiglio di Stato, circa le proposte di modificazioni al regolamento sull'emigrazione.
 - B) Testo degli articoli del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, confrontato col testo degli articoli ad essi sostituiti con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540.
- II. La Repubblica dell'Uruguay e l'immigrazione italiana.
- III. Gli Italiani nella Repubblica del Paraguay.
- IV. L'immigrazione negli Stati Uniti d'America nell'anno finanziario 1901-1902.
- V. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri (Stati Uniti, Marsiglia, Bosnia-Erzegovina).
- VI. Atti del Commissariato (Vettori — Rappresentanti di vettori — Noli — Piroscafi per emigranti — Servizio sanitario a bordo — Passaporti — Tratta delle bianche).



1761

ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1903

MODIFICAZIONI

al regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione

Nel n. 1 del Bollettino dell'emigrazione per l'anno 1903, fu pubblicato il R. Decreto 31 dicembre 1902, n. 540, che modificava il regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione.

Si crede opportuno di qui riprodurre il testo degli articoli del regolamento modificati, di contro al nuovo testo approvato col R. Decreto suddetto, premettendo la relazione del Commissariato al Consiglio di Stato che dà ragione delle modificazioni, le quali furono introdotte in seguito a discussione ed ai voti espressi dal Consiglio dell'emigrazione (nelle sedute dell'11 aprile e del 19 giugno 1902) e su conforme parere del Consiglio di Stato in data del 27 novembre 1902.

A) Relazione del Commissariato al Consiglio di Stato circa le proposte di modificazioni al regolamento sull'emigrazione.

La prima delle modificazioni che si propongono, concerne l'articolo 27 del regolamento, che tratta della costituzione dei Comitati comunali e mandamentali.

Secondo l'articolo 10 della legge, questi Comitati possono essere istituiti *nei luoghi di emigrazione*, e l'articolo 27 del regolamento soggiunge che tale istituzione può farsi *nei mandamenti e nei comuni*, dietro proposta dei Prefetti. Ora è accaduto che talvolta il Prefetto, in un comune composto di più mandamenti, proponesse la istituzione di più Comitati mandamentali, invece di un unico Comitato comunale. Ciò non può essere stato nel pensiero del legislatore; il quale, con la creazione dei Comitati locali, ha inteso di costituire organi di protezione degli emigranti nei luoghi d'origine del movimento, ma non di

crearne diversi nel territorio di uno stesso comune, con pericolo anche di produrre confusione e divergenze nell'applicazione della legge.

Perciò si propone di limitare i Comitati ad uno per comune, prescrivendo che, ove il comune comprenda più mandamenti, il pretore che deve presiedere il Comitato venga designato dal presidente del Tribunale.

E poichè, secondo la legge, il Comitato deve essere presieduto dal pretore, così ad evitare che nei grandi centri il sindaco, il quale è membro nato del Comitato, venga a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto al pretore, si stabilisce che nei capoluoghi di circondario o di provincia il sindaco possa farsi rappresentare nel Comitato da un consigliere comunale.

L'articolo 39 del regolamento enumera i casi in cui il ministro degli affari esteri può chiedere ai vettori di emigranti un biglietto gratuito di andata e ritorno per viaggi transoceanici; i quali casi, per quanto concerne il Commissariato, si limitano a viaggi di un membro del Commissariato stesso o di un funzionario da questo dipendente. Ora in pratica avviene che, essendo molto ristretto il personale del Commissariato, esso è costretto talvolta a valersi, per le missioni all'estero, di delegati speciali e temporanei scelti fra persone esperte.

Si propone quindi di dare alla facoltà del ministro una maggiore latitudine, dicendo che il biglietto possa essere chiesto per *funzionari e delegati speciali* del Commissariato.

Con ciò non si viene ad aggravare l'onere dei vettori, rimanendo inalterato il numero dei biglietti di andata e ritorno, da rilasciarsi a richiesta del Commissariato, secondo l'ultimo comma dello stesso articolo 39.

Un'altra modificazione che si propone di introdurre nel regolamento riguarda il capoverso dell'articolo 57.

Questo capoverso prevede i casi in cui può non applicarsi la disposizione dell'articolo stesso, riguardante l'obbligo da parte del vettore di estendere a tutti gli emigranti imbarcati sul medesimo

vapore per la stessa destinazione la riduzione del nolo annunziato o contrattato. Secondo la dizione attuale, può farsi eccezione a questa disposizione ove si tratti di contrattazioni speciali autorizzate dall'*ispettore* dell'emigrazione o quando vi sia uno scopo di beneficenza o in altri casi particolari.

In questo capoverso si propone di aggiungere che le contrattazioni speciali possono anche essere autorizzate *o dallo stesso regolamento o dal Commissariato*, e che i casi di riduzione per beneficenza debbano essere riconosciuti dal Commissariato. Si vuole con queste modificazioni mettere meglio in armonia l'articolo colle varie disposizioni della legge e del regolamento e riservare al Commissariato una facoltà, che non deve usarsi se non in casi eccezionali, evitando così che i vettori possano valersi dei motivi di beneficenza, senza controllo, per altri scopi.

Coll'articolo 48 del regolamento fu consentito ai vettori nazionali o stranieri di nominare nei porti d'imbarco un *procuratore* per rappresentarli nei rapporti con le autorità locali e per raccogliere gli emigranti ad essi indirizzati dai rappresentanti stabiliti nei comuni. Tali procuratori essendo null'altro che *rappresentanti* locali con facoltà più late, è evidente che *a fortiori* debbono anche essi soddisfare alle condizioni di capacità e moralità che sono prescritte per i semplici rappresentanti incaricati di raccogliere gli emigranti nei singoli comuni, vender loro i biglietti e dirigerli ai porti d'imbarco.

Tuttavia, per eliminare ogni dubbio, il Commissariato stima opportuno di aggiungere all'articolo 48 un capoverso, con cui siano dichiarate applicabili ai *procuratori* le norme stabilite dagli articoli 58 e 59 pei *rappresentanti*.

Le modificazioni proposte agli articoli 58, 59 e 60 tendono ad eliminare alcuni dubbi sorti circa le cause di incompatibilità o di esclusione dall'ufficio di rappresentante di vettore.

L'articolo 58 dispone che il vettore debba presentare al Commissariato, per ognuno de' suoi rappresentanti, un certificato penale di

data recente, da cui risulti che il rappresentante proposto non subì condanne per contravvenzioni in materia di emigrazione, nè per reati contro la fede pubblica, o contro il buon costume o contro le persone o contro la proprietà. Ora avviene spesso che i rappresentanti producano il certificato penale in cui si dichiara soltanto che essi non hanno subito condanne dei generi sopra indicati, rimanendo così celate al Commissariato le altre condanne che per avventura i medesimi individui avessero riportate. D'altra parte, la enumerazione fatta dal regolamento, di talune specie di reati, mentre non distingue fra reati di qualche importanza e reati minimi nel loro grado e nella pena pronunciata, tralascia di far menzione di altre specie di reati che non possono non influire sul giudizio che il Commissariato è chiamato a dare, quali, ad esempio, i reati di concussione, di bancarotta fraudolenta, di peculato, di resistenza o di oltraggio alla forza pubblica.

Rimarrebbe sempre la facoltà conferita al Commissariato dal successivo articolo 59, di negare o revocare l'assenso per ragioni fondate sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti coll'emigrazione, ovvero sulla di lui capacità e moralità, o sopra circostanze e condizioni locali, nell'interesse sempre degli emigranti. Ma l'esperienza ha dimostrato non potersi in questa materia procedere con criteri rigidi, assoluti, se si vuole che la decisione del Commissariato sia veramente conforme a giustizia e ad equità. La legge esige che i rappresentanti affidino per la loro condotta morale; perciò conviene tener conto non solo dell'entità della condanna, ma anche della data di essa, della specie del reato e della frequenza dei procedimenti che ebbero luogo a carico dello stesso individuo. In una parola, bisogna poter far uso anche nei casi di condanne contemplate nell'articolo 58, del potere discrezionale conferito al Commissariato dall'articolo 59.

A ciò appunto si provvede con la modificazione alla lettera *d*) dell'articolo 58; la quale consiste semplicemente nel sopprimere la specificazione dei reati, lasciando al Commissariato di giudicare della loro importanza, caso per caso.

E poichè sarebbe illogico adottare per i rappresentanti una misura diversa da quella per i vettori, così, per ragione di analogia, parrebbe

opportuno di modificare nello stesso senso l'articolo 43, lettera c) dove appunto si accenna al certificato penale da presentarsi da coloro che chiedono la patente di vettore.

Nello stesso articolo 58 si propone di sopprimere i due ultimi capoversi, per il motivo che la materia delle circoscrizioni dei rappresentanti viene regolata nel successivo articolo 61, come si dirà fra breve.

Il Commissariato ha poi dovuto constatare che, date le disposizioni vigenti, non si può impedire che esercitino ad un tempo funzioni di rappresentanti di vettore più persone di una stessa famiglia, facendosi così, nell'ambito del comune, una specie di accentramento e di monopolio di tutti gli affari di emigrazione, con danno degli emigranti. E accade pure di sovente che, escluso un individuo dall'ufficio di rappresentante per ragioni di moralità, costui riesca nondimeno ad esercitarlo per interposta persona, facendo in vece sua nominare un suo parente che con lui convive, ovvero accade che un rappresentante escluso faccia apparentemente mettere al suo posto un suo dipendente o impiegato, per continuare in realtà ad agire egli stesso.

Al fine di prevenire o di eludere questi artifici si propone di dichiarare nell'articolo 59 che le ragioni per negare l'assenso potranno fondarsi anche su circostanze *di famiglia*, e di aggiungere nell'articolo 60 fra le cause d'incompatibilità, l'essere impiegato o dipendente di un rappresentante e il far parte di una agenzia di affari, nella quale siano interessate persone già escluse per ragioni di ordine morale.

Qualunque però sia la diligenza adoperata dai prefetti e dal Commissariato per escludere dalle liste dei rappresentanti le persone indegne o non idonee, sia per incompatibilità collo esercizio di determinati uffici pubblici, sia per precedenti penali, o per difetto di istruzione elementare, o per altre cause, è certo che il numero dei rappresentanti sparsi nei comuni, quando superi certi limiti, può divenire eccessivo ed essere per se stesso un inconveniente, un pericolo, uno stimolo grande a promuovere l'emigrazione, che cessa allora di essere spontanea, per divenire un fenomeno artificiale, provocato ad arte.

Questo pericolo, anzi questo danno, si è già palesato in diverse provincie.

Il numero di rappresentanti di vettori, alla data del 15 novembre 1902, era di circa diecimila in tutto il Regno; la quale cifra apparisce tanto più eccessiva, ove si pensi che la distribuzione dei rappresentanti è molto diversa da una ad altra regione. E più si addensano i rappresentanti, più riescono molesti, specialmente dove trovano le popolazioni preparate per il disagio o per precedenti disordini ad ascoltare il consiglio di emigrare alla ventura.

Così ad esempio, nella provincia di Avellino, in una popolazione di 402,000 abitanti si contano 777 rappresentanti di vettori, vale a dire uno per 801 abitanti; nella provincia di Chieti ve n'è uno per 822 abitanti; nella provincia di Cosenza uno per 758; nella provincia di Campobasso uno per 612 abitanti.

Questi rappresentanti, spinti dall'interesse di avere una commissione, che si ragguaglia al numero degli individui arruolati, persuadono gl'indecisi e inducono a partire anche i restii, col miraggio di far fortuna. Essi contribuiscono ad ingrossare le correnti emigratorie ed a crearne di nuove, nelle quali correnti i contadini, braccianti, artigiani si trovano spesso quasi inconsciamente travolti, per andare incontro ad amare delusioni, a sofferenze, a disastri irreparabili, come è avvenuto l'anno scorso nella spedizione al Canadà, della quale è tuttora vivo il ricordo.

È bensì vero che la legge proibisce ai vettori ed ai loro rappresentanti di eccitare pubblicamente a emigrare; ma pochi si lasciano cogliere in flagrante in questa propaganda. L'azione loro si svolge nell'ombra, e consiste nel dar consigli, nel far brillare dinanzi agli occhi di gente ignorante illusorie prospettive di agiatezza, nel suggestionarli con l'esempio di altri ritornati dall'America con qualche risparmio, nell'offrire perfino dei prestiti a patti usurari, per le spese di viaggio. E tutto ciò si fa naturalmente, nel massimo segreto, a mantenere il quale, del resto, lo stesso emigrante si crede generalmente interessato. Perciò è difficilissimo avere la prova di una simile propaganda e poterne colpire gli autori.

E quanto più è grande il numero dei rappresentati, tanto più difficile riesce invigilarne la condotta e reprimerne gli abusi. Il Commissariato è coadiuvato in ciò dalle prefetture, dagli uffici di sicurezza pubblica e dall'arma dei reali carabinieri; ma queste autorità, sovraccaricate come sono d'incombenze d'ogni genere, non possono dedicare ai servizi dell'emigrazione tutta quella attività che sarebbe necessaria; e così avviene che, dato il numero stragrande dei rappresentanti, e la scarsezza dei mezzi di cui il Commissariato dispone, esso trovisi nell'impossibilità di reprimere gli abusi d'ogni genere che si commettono, specialmente nei piccoli comuni, sotto forme sempre nuove ed imprevedute, e dei quali il più delle volte il Commissariato non ha neppure notizia.

Per ultimo è anche da considerare il lavoro enorme che il continuo moltiplicarsi di questi rappresentanti arreca al Commissariato, distraendolo dagli altri suoi compiti assai più gravi e più interessanti per la nostra emigrazione. Si è già detto che i rappresentanti sono attualmente circa diecimila; ma il loro numero tende sempre ad aumentare, pervenendo tutti i giorni al Commissariato lunghi elenchi di nuovi propositi, per ognuno dei quali devonsi esaminare documenti, chiedere informazioni all'autorità locale, e dare o negare l'assenso, secondo i risultati delle indagini eseguite. A ciò si aggiungano i cambiamenti nel territorio di operazione di ciascuno di essi, le revocche, le rinunzie con le conseguenti sostituzioni, i ricorsi degli esclusi, sui quali è pure equo emettere una decisione, la formazione e l'aggiornamento dei registri e degli schedari, la corrispondenza coi prefetti, e si avrà una idea del lavoro immane che deve sostenere il Commissariato per questo ramo di servizio, che assorbe troppo gran parte della sua attività, e ha bisogno di essere semplificato.

La legge tedesca sull'emigrazione pone dei limiti e delle restrizioni alla nomina dei subagenti di emigrazione. In Germania le agenzie devono dare una cauzione, nella stessa guisa che la danno in Italia i vettori di emigranti; ma in Germania si aggiunge una cauzione supplementare di 1500 marchi, per ogni subagente. Oltre a ciò il Governo, quando giudichi che il numero dei subagenti in una determinata pro-

vincia, sia soverchio, può mettere il veto alla nomina di nuovi sub-agenti.

Se fosse imposta in Italia una cauzione anche solo di 1500 franchi invece che di marchi, per ogni rappresentante di vettore, non si avrebbero certo gli attuali diecimila rappresentanti, poichè non è da presumere che si sarebbero raccolti 15 milioni di franchi di cauzione. Da noi invece nessuna cauzione viene chiesta per la nomina dei rappresentanti e il loro numero può crescere indefinitamente.

Il regolamento attuale (articolo 61) vieta ai vettori di nominare più di un rappresentante in ogni comune. Con questa sola limitazione, cioè di non poter avere più di un rappresentante in un comune, i diciassette vettori (che tanti sono gli armatori, le società, i noleggiatori di vapori autorizzati a fare il trasporto degli emigranti dai porti del Regno) hanno nell'insieme nominato finora diecimila rappresentanti, come si è detto più sopra ripetutamente.

Per restringere ora il numero dei rappresentanti, si propone di modificare l'articolo 61 del regolamento, nel senso che un vettore non possa avere più di un rappresentante in un mandamento, anzichè in un comune. La stessa facoltà che fu riconosciuta, di limitare per Regolamento il numero dei rappresentanti ad uno per comune, si invoca ora per restringere codesta rappresentanza ad uno per ogni mandamento.

E siccome i diciassette vettori, anche con questa regola, potrebbero avere fra tutti, in un mandamento diciassette rappresentanti, residenti in altrettanti comuni diversi, si propone di stabilire che i detti rappresentanti dovrebbero avere tutti la propria residenza nel comune capoluogo di mandamento. In questo modo è da prevedersi che parecchi vettori si intenderanno per avere fra loro in comune un unico rappresentante.

È ovvio poi che in una città che sia divisa in più mandamenti, debba essere autorizzato per ciascun vettore un solo rappresentante.

Il Consiglio dell'emigrazione, che ebbe occasione di conoscere come siano ora distribuiti e come operino i rappresentanti dei vettori nelle

diverse parti del Regno, riconobbe con voto esplicito essere necessario di restringerne il numero, e chiese, di più, che si riconoscesse fin d'ora, con apposita riserva nel regolamento, la facoltà al Governo di ridurre quel numero, più tardi, ad uno per circondario.

Con questo proposito fu preparata la nuova redazione dell'articolo 61.

Egli è vero che, a rigore di termini, se oggi i diciassette vettori potrebbero avere complessivamente negli 8200 comuni del Regno diciassette volte tanti rappresentanti, qualora la base venisse fissata ad uno per mandamento, gli stessi diciassette vettori potrebbero contare nei 1535 mandamenti giudiziarii, diciassette volte tanti rappresentanti; il che darebbe ancora un numero evidentemente eccessivo di rappresentanti, in tutto il Regno. Ma è da riflettere che, praticamente, anche adesso non tutti i vettori nominano rappresentanti in tutti i comuni; e che, ad ogni modo, colla nuova ripartizione si avrà, per esempio nella provincia di Avellino un rappresentante per 12,000 abitanti, invece di uno per 800 quanti sono presentemente; e nella provincia di Campobasso se ne avrà uno per 13,000 abitanti, invece di uno per 612 e così via.

L'articolo 75 del regolamento concerne il modo di pagamento del biglietto d'imbarco; il quale può farsi dall'emigrante, in tutto o in parte, al rappresentante con cui ha contrattato, salvo, ove si tratti di pagamento parziale, a versare la rimanente somma al vettore prima della partenza, senza che mai l'emigrante sia tenuto a sborsare alcun supplemento o maggior somma a qualsivoglia titolo.

A questo articolo si propone di far seguire un terzo capoverso, con cui alle attribuzioni che la legge ed il regolamento danno ai Comitati per l'emigrazione, si aggiunge quella di agevolare all'emigrante l'acquisto diretto del biglietto dal vettore, senza valersi del rappresentante locale. Il Comitato dovrà a tal uopo porre l'emigrante in relazione col vettore che da lui sia stato prescelto.

Affinchè la legge possa raggiungere alcuni dei fini civili più

elevati a cui mira, occorre rafforzare quegli organi liberali di tutela degli emigranti che si son voluti creare coi Comitati, e giova venir restringendo e limitando l'azione ed i rapporti dei rappresentanti di vettori con gli emigranti. Per quanto la legge abbia voluto renderli dei semplici commissionari del vettore per la vendita dei biglietti e togliere loro l'antico carattere di subagenti di emigrazione, è lecito dubitare se in questa parte l'intenzione del legislatore sia stata in pratica raggiunta. Quanto meno l'emigrante sarà costretto a servirsi dell'opera di codesti intermediari, tanto meno si avrà da temere che questi possano valersi del proprio ufficio per promuovere correnti emigratorie artificiali o commettere frodi od inganni in danno degli emigranti.

Dato infine il difetto di istruzione del maggior numero dei nostri emigranti, non è da sperare che molti di essi possano rivolgersi spontaneamente al vettore per trattare dell'acquisto del biglietto, sebbene per l'esperienza già acquistata da molti nei viaggi transoceanici di andata e di ritorno, ciò cominci a farsi da parecchi.

I Comitati mandamentali e comunali che sono chiamati dalla legge a sostituirsi ai rappresentanti in caso di coalizioni dei vettori (art. 15 della legge) e devono esercitare un'azione continua di sorveglianza e di tutela sugli emigranti, informarli dei mezzi di trasporto e dei prezzi dei noli, della durata dei viaggi (art. 28 del regolamento), potranno utilmente esercitare il nuovo compito che si propone di dar loro; tanto più che i Comitati sono in grado, per le notizie che periodicamente ricevono dal Commissariato, di conoscere i nomi dei vettori, le linee di navigazione di ciascuno, le date delle partenze dei piroscafi e il costo del biglietto.

Questa funzione, come tutte le altre dei Comitati, deve essere gratuita; e ciò si stabilisce espressamente nel 4° capoverso dell'articolo.

S'intende che, col nuovo incarico dato ai Comitati, non si è voluto creare un vincolo giuridico fra essi e il vettore. Nè i Comitati possono assumere una responsabilità propria di fronte al vettore, nè sarebbe parso equo imporre al vettore l'obbligo di valersi (salvo il caso ecce-

zionale previsto dall'articolo 15) dei Comitati in sostituzione dei propri rappresentanti.

L'opera dei Comitati dev'essere di semplici disinteressati intermediari, come avviamento a stabilire rapporti diretti fra vettori ed emigranti. In questo senso la presente disposizione si ricollega in un fine comune con la modificazione già proposta circa la riduzione del numero dei rappresentanti.

Un altro capoverso vien pure aggiunto all'articolo 75, a complemento di quanto dispone il capoverso 2°, che, cioè, nulla è dovuto dall'emigrante per il suo trasporto dal porto di imbarco a quello di destinazione, all'infuori del prezzo del biglietto.

Per evitare la possibilità di abusi e che gli emigranti arrivati al porto di destinazione abbiano da portarsi a terra a loro spese, pagando tariffe di sbarco, talora assai elevate, si propone di far obbligo ai vettori di mettere a terra gli emigranti arrivati al termine del viaggio. E per rendere impossibile ogni pretesa di rivalsa, si stabilisce che il biglietto di imbarco dà diritto allo sbarco della persona col proprio bagaglio, ponendosi altresì a carico del vettore le tasse di sbarco che fossero imposte dalle leggi locali.

Di questi oneri si dovrà naturalmente tener conto nella fissazione dei limiti massimi dei prezzi dei noli.

L'articolo 170 del regolamento riguarda le norme e condizioni a cui debbono sottostare, durante il viaggio di ritorno in Italia, i piroscafi, tanto italiani che stranieri, che siano partiti da un porto del regno con emigranti.

A questo articolo si propone di aggiungere due disposizioni per meglio tutelare gli emigrati che ritornano in patria, ed evitare alcuni inconvenienti che la esperienza ha posti in luce.

Con una prima disposizione (4° capoverso dell'articolo) si fa obbligo ai vettori di indicare esattamente sul biglietto venduto all'estero per il viaggio in Italia la data della partenza del piroscafo dal porto transatlantico.

Con una seconda disposizione (5° capoverso dell'articolo) si prescrive che i vettori specifichino sul biglietto per il viaggio di ritorno in Italia se il piroscafo porterà il passeggero direttamente fino al porto italiano di destinazione, ovvero se vi sarà trasbordo durante il viaggio.

La prima disposizione fu consigliata dalle lagnanze mosse da parecchi emigranti di ritorno, e da quanto ebbero a verificare i R. Ufficiali consolari per i porti di Santos (Brasile) e di Nuova Orleans (Stati Uniti), nei quali gli emigrati devono talvolta fare lungo soggiorno e sopportare gravi spese per il fatto che le Compagnie annunziano la partenza per un determinato giorno e poi, per convenienze commerciali, la differiscono, a proprio arbitrio, senza curarsi dei danni che cagionano ai passeggeri ai quali fu venduto il biglietto.

La seconda disposizione fu suggerita dal fatto, che parecchi vettori nel viaggio di ritorno considerano questo come finito a Marsiglia, dove il piroscafo rimane, ed i passeggeri sono fatti proseguire per Genova o per Napoli colla prima nave di cui il vettore possa disporre; d'onde lagnanze degli immigranti che hanno pagato il biglietto sul piroscafo transatlantico fino a destinazione in patria, e sono costretti a sopportare il disagio del trasbordo e un ritardo. Col fare obbligo al vettore di precisare quelle date e quelle circostanze, come si è detto sopra, il viaggiatore che ritorna sarà informato prima di partire dall'America se sarà costretto al trasbordo in un porto del Mediterraneo. Inoltre si provvede alla tutela dell'emigrante che rimpatria durante quest'ultima parte del viaggio col prescrivere che, ove esso sia trasportato al porto italiano mediante trasbordo sopra altro piroscafo, questo debba avere i requisiti previsti dall'articolo 63 del Regolamento, ossia debbano essere garantite quelle condizioni rispetto allo spazio, all'alloggio a bordo, al vitto, al bagaglio, che valgono per il trasporto degli emigranti su piroscafi di piccola portata nei viaggi da un porto qualunque del regno al porto italiano di imbarco per i paesi transoceanici. Così pure è preveduto il caso in cui l'ultima parte del viaggio abbia luogo per ferrovia dal porto intermedio italiano o straniero fino a destinazione.

Un'ultima modificazione si riferisce all'articolo 171, riguardante i reclami presentati da un emigrato italiano, che rimpatria sopra un pi-

roscafo di un vettore nazionale o straniero, per danni subiti all'estero durante il viaggio per colpa di esso vettore o dei suoi agenti.

Alle parole *in corso di navigazione* è parso opportuno sostituire le altre *in corso di viaggio* al fine di estendere la responsabilità del vettore anche al trasporto in ferrovia dal porto di trasbordo al luogo di destinazione dei rimpatrianti, trasporto previsto dal precedente articolo 170.

B) Testo degli articoli del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375,
sostituiti con R. Decreto

Testo degli articoli del Regolamento 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 27. I comitati mandamentali e comunali, dei quali tratta l'articolo 10 della legge, saranno istituiti, o sciolti, con decreto del Commissariato. Essi avranno la loro sede nel municipio o in altro luogo provveduto dal municipio.

Per gli effetti dell'art. 10 della legge, il giudice conciliatore non è chiamato a far parte del comitato, se non quando manchi il pretore o chi ne fa le veci.

I prefetti delle provincie, nelle quali il movimento dell'emigrazione è di qualche importanza, indicheranno al Commissariato i mandamenti o i comuni in cui sia opportuno istituire un comitato, e proporranno fra i medici e i ministri del culto le persone più idonee a parteciparvi. Ove la proposta sia approvata dal Commissariato, il consiglio comunale interessato procederà alla scelta del rappresentante di società operaie ed agricole locali, e il prefetto notificherà a tutti i comuni della provincia la costituzione del comitato, o dei comitati, e i nomi dei rispettivi componenti.

Per la nomina di detto rappresentante ciascuna società designerà, dietro invito del sindaco, uno dei propri componenti, ovvero uno ascritto ad altra società operaia o agricola del luogo. Il consiglio comunale sceglierà una delle persone così designate.

L'istituzione del comitato è obbligatoria nei comuni dove ha sede un rappresentante di vettore.

sull'emigrazione, confrontato col testo degli articoli ad essi
11 dicembre 1902, n. 540.

Testo degli articoli medesimi, colle modificazioni introdottevi
con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540.

Art. 27. I comitati mandamentali e comunali, dei quali tratta l'articolo 10 della legge, saranno istituiti o sciolti con decreto del Commissariato. Essi avranno la loro sede nel municipio o in altro luogo provveduto dal municipio.

Per gli effetti dell'articolo 10 della legge, il giudice conciliatore non è chiamato a far parte del comitato, se non quando manchi il pretore o chi ne fa le veci.

I prefetti delle provincie, nelle quali il movimento dell'emigrazione è di qualche importanza, indicheranno al Commissariato i mandamenti o i comuni in cui sia opportuno istituire un comitato, e proporranno fra i medici e i ministri del culto le persone più idonee a parteciparvi. Ove la proposta sia approvata dal Commissariato, il consiglio comunale interessato procederà alla scelta del rappresentante di società operaie ed agricole locali, e il prefetto notificherà a tutti i comuni della provincia la costituzione del comitato, o dei comitati, e i nomi dei rispettivi componenti.

Per la nomina di detto rappresentante ciascuna società designerà, dietro invito del sindaco, uno dei propri componenti, ovvero uno ascritto ad altra società operaia o agricola del luogo. Il consiglio comunale sceglierà una delle persone così designate.

L'istituzione del comitato è obbligatoria nei comuni dove ha sede un rappresentante di vettore.

Non potrà essere istituito più di un comitato in un comune, anche se questo comprenda più mandamenti. In questo caso il presidente del tribunale designerà il pretore che deve presiedere il comitato.

Nei comuni capiluoghi di provincia o di circondario il sindaco potrà delegare un consigliere comunale che lo rappresenti nel comitato.

Art. 39. Quando il ministro degli affari esteri ritenga opportuno di facilitare l'opera di missionari a favore di istituti di beneficenza o di patronato per l'emigrazione in paesi transoceanici, potrà richiedere il vettore d'un biglietto gratuito, d'andata e ritorno, in prima classe, compreso il vitto, a favore di detti missionari.

Uguale richiesta può fare, su proposta del commissario generale, per l'invio in paesi transoceanici, o pel richiamo da essi, di un membro del Consiglio dell'emigrazione o del Commissariato, o di un funzionario da questo dipendente, o di un delegato del Tesoro o di un delegato del Banco di Napoli, a scopo di ispezioni o di informazioni nell'interesse dell'emigrazione o della tutela del risparmio e delle rimesse degli emigranti italiani, in relazione con la legge n. 24 del 1° febbraio 1901.

In ogni caso la richiesta sarà limitata per ciascun vettore a due biglietti d'andata e due di ritorno all'anno. Dei biglietti di cui il Commissariato non si sia valso nell'anno, esso potrà valersi entro il termine di tre anni successivi.

Art. 43. Alla domanda di cui all'articolo precedente si dovranno aggiungere:

a) un certificato della Camera di commercio da cui risulti, secondo i casi, che gli armatori e noleggiatori nazionali, le persone le quali hanno la firma sociale in rappresentanza delle compagnie o dei consorzi di armatori nazionali, e così i mandatari di compagnie, armatori e noleggiatori forestieri, come le persone che hanno la firma sociale, se mandataria è una ditta italiana, sono iscritti fra i commercianti:

b) il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio dei predetti;

c) il certificato penale di data recente, da cui risulti che essi non hanno subito condanne per reati in materia di fallimento, o di emigrazione, o contro la fede pubblica, o il buon costume, o le persone, o la proprietà;

d) il certificato di cittadinanza italiana per gli armatori e noleggiatori nazionali e per i mandatari indicati nella lettera a del presente articolo.

Art. 39. Quando il ministro degli affari esteri ritenga opportuno di facilitare l'opera di missionari a favore di istituti di beneficenza o di patronato per l'emigrazione in paesi transoceanici, potrà richiedere il vettore d'un biglietto gratuito d'andata e ritorno, in prima classe, compreso il vitto, a favore di detti missionari.

Uguale richiesta può fare, su proposta del Commissario generale, per l'invio in paesi transoceanici, o pel richiamo da essi, di membri del consiglio dell'emigrazione, o di funzionari o delegati speciali del Commissariato, o di delegati del tesoro, o di delegati del Banco di Napoli, a scopo di ispezioni o di informazioni nell'interesse dell'emigrazione o della tutela del risparmio e delle rimesse degli emigranti italiani, in relazione con la legge del 1° febbraio 1901, n. 24.

In ogni caso la richiesta sarà limitata per ciascun vettore a due biglietti d'andata e due di ritorno all'anno. Dei biglietti di cui il Commissariato non si sia valso nell'anno, esso potrà valersi entro il termine di tre anni successivi.

Art. 43. Alla domanda di cui all'articolo precedente si dovranno aggiungere:

a) un certificato della camera di commercio da cui risulti, secondo i casi, che gli armatori e noleggiatori nazionali, le persone le quali hanno la firma sociale in rappresentanza delle compagnie o dei consorzi di armatori nazionali, e così i mandatari di compagnie, armatori e noleggiatori forestieri, come le persone che hanno la firma sociale, se mandataria è una ditta italiana, sono iscritti fra i commercianti;

b) il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di domicilio dei predetti;

c) il certificato penale di data recente;

d) il certificato di cittadinanza italiana per gli armatori e noleggiatori nazionali e per i mandatari indicati nella lettera a del presente articolo.

Gli atti indicati nel precedente e nel presente articolo, fatti all'estero, dovranno essere legalizzati da un regio agente diplomatico o

Gli atti indicati nel precedente e nel presente articolo, fatti all'estero, dovranno essere legalizzati da un regio agente diplomatico o consolare e dal regio ministero degli affari esteri; ed a quelli scritti in lingua straniera, eccettuata la francese, dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana, certificata conforme da un regio rappresentante diplomatico o consolare all'estero, oppure da un interprete riconosciuto da un'autorità giudiziaria del regno.

Art. 48. Non possono ottenere patente di vettore di emigranti coloro che nelle operazioni di emigrazione agiscono già per conto altrui come amministratori o come rappresentanti con firma sociale di compagnie di navigazione o di consorzi di armatori nazionali, ovvero come rappresentanti locali, giusta l'articolo 16 della legge, o, infine, come mandatari di compagnie, di armatori o di noleggiatori stranieri.

Più compagnie, armatori o noleggiatori stranieri non possono nominare lo stesso mandatario.

Ferma restando, pei vettori forestieri, la disposizione dell'art. 13, terzo capoverso, della legge, circa la nomina d'un mandatario speciale, i vettori nazionali o forestieri potranno, previa comunicazione al Commissariato, nominare, in ciascuna delle città indicate nell'articolo 9 della legge, un procuratore di nazionalità italiana con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco, di rappresentare essi vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali, esclusa, pei vettori forestieri, la città ove abbia domicilio il rispettivo mandatario, ed escluse, pei vettori nazionali, le città ove essi abbiano la sede principale od una sede succursale.

Il procuratore è considerato come un rappresentante del vettore per gli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 31 della legge, ed al vettore risale la responsabilità civile di ogni atto del suo procuratore in materia di emigrazione.

Non può la stessa persona accettare procura ai suddetti fini da più vettori.

consolare e dal regio ministero degli affari esteri; ed a quelli scritti in lingua straniera, eccettuata la francese, dovrà essere unita la traduzione in lingua italiana, certificata conforme da un regio rappresentante diplomatico o consolare all'estero, oppure da un interprete riconosciuto da un'autorità giudiziaria del regno.

Art. 48. Non possono ottenere patente di vettore di emigranti coloro che nelle operazioni di emigrazione agiscono già per conto altrui come amministratori o come rappresentanti con firma sociale di compagnie di navigazione o di consorzi di armatori nazionali, ovvero come rappresentanti locali, giusta l'articolo 16 della legge, o, infine, come mandatari di compagnie, di armatori o di noleggiatori stranieri.

Più compagnie, armatori o noleggiatori stranieri non possono nominare lo stesso mandatario.

Ferma restando, pei vettori forestieri, la disposizione dell'art. 13, terzo capoverso, della legge, circa la nomina d'un mandatario speciale, i vettori nazionali o forestieri potranno, previa comunicazione al Commissariato, nominare, in ciascuna delle città indicate nell'articolo 9 della legge, un procuratore di nazionalità italiana con facoltà di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto di imbarco, di rappresentare essi vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali, esclusa, pei vettori forestieri, la città ove abbia domicilio il rispettivo mandatario, ed esclusa pei vettori nazionali la città ove essi abbiano la sede principale od una sede succursale.

Il procuratore è considerato come un rappresentante del vettore per gli effetti del penultimo capoverso dell'articolo 31 della legge, ed al vettore risale la responsabilità civile di ogni atto del suo procuratore in materia di emigrazione.

Non può la stessa persona accettare procura ai suddetti fini da più vettori.

Ai procuratori sono applicabili le disposizioni contenute nel seguente articolo 58, quanto ai documenti da presentarsi al Commissa-

Art. 58. Per notificare al Commissariato i propri rappresentanti, il vettore di emigranti deve unire alla sua dichiarazione i seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;
- b) un certificato di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di dimora abituale del rappresentante, da cui risulti la buona condotta di lui;
- c) un'attestazione rilasciata dal sindaco predetto da cui risulti la professione del rappresentante e la di lui capacità a fare operazioni di emigrazione;
- d) il certificato penale di data recente, da cui risulti che il rappresentante non subì condanne per contravvenzioni in materia di emigrazione, nè per reato contro la fede pubblica, ovvero contro i buoni costumi o contro le persone o le proprietà;
- e) tante marche da bollo da lire 1. 20 quanti sono i rappresentanti nominati dal vettore, pei quali si richiede l'assenso del Commissariato.

Nella dichiarazione devono essere indicati il comune di domicilio del rappresentante e la circoscrizione entro la quale gli è data facoltà di operare.

Detta circoscrizione potrà estendersi fino ai limiti della provincia, ma non a quei comuni della medesima provincia dove agisca altro rappresentante dello stesso vettore.

Art. 59. Il Commissariato, sentito il parere del prefetto competente, rilascerà al vettore un certificato, munito di marca da bollo da lire 1. 20, del dato assenso per ogni rappresentante. Nel caso di negato assenso comunicherà al vettore copia del relativo decreto.

Il certificato dà facoltà al rappresentante di eseguire operazioni di emigrazione nella circoscrizione assegnatagli dal vettore.

Ogni rappresentante deve, per le operazioni di emigrazione, trattare unicamente e direttamente col vettore da cui dipende, o col mandatario, oppure col procuratore di cui al secondo capoverso del precedente articolo 48

riato (oltre l'atto di procura), e nell'ultimo capoverso dell'articolo 59, quanto ai casi nei quali può essere negata o revocata la loro nomina.

Art. 58. Per notificare al Commissariato i propri rappresentanti il vettore di emigranti deve unire alla sua dichiarazione i seguenti documenti :

- a) certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato;
- b) un certificato di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di dimora abituale del rappresentante, da cui risulti la buona condotta di lui ;
- c) un'attestazione rilasciata dal sindaco predetto da cui risulti la professione del rappresentante e la di lui capacità a fare operazioni di emigrazione ;
- d) il certificato penale di data recente ;
- e) tante marche da bollo da lire 1. 20 quanti sono i rappresentanti nominati dal vettore, pei quali si richiede l'assenso del Commissariato.

Art. 59. Il Commissariato, sentito il parere del prefetto competente, rilascerà al vettore un certificato, munito di marca da bollo da lire 1. 20, del dato assenso per ogni rappresentante. Nel caso di negato assenso comunicherà al vettore copia del relativo decreto.

Il certificato dà facoltà al rappresentante di eseguire operazioni di emigrazione nella circoscrizione assegnatagli dal vettore.

Ogni rappresentante deve, per le operazioni di emigrazione, trattare unicamente e direttamente col vettore da cui dipende, o col mandatario, oppure col procuratore di cui al secondo capoverso del precedente articolo 48.

Le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti coll'emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonchè su circostanze e condizioni locali, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca, nell'interesse degli emigranti.

Art. 60. È vietato di esercitare l'ufficio di rappresentante ai minorenni, nonchè ai funzionari dello Stato, ai segretari comunali o a chi ne faccia le veci, ai medici condotti, ai maestri comunali ed ai ministri del culto.

Art. 61. Il vettore non può nominare il rappresentante, di cui nell'articolo 16 della legge, nel comune nel quale egli ha la sede principale dei propri affari, o nei comuni in cui ha una sede succursale; nè può nominare più di un rappresentante per ogni comune.

È vietato ad un rappresentante di agire in un comune, nel quale già agisca un rappresentante dello stesso vettore.

Il vettore non può aprire più di un ufficio per le operazioni di emigrazione nelle città ove egli ha la propria sede o una succursale. Nelle città di Genova, Napoli e Palermo potrà aprire un secondo ufficio nelle vicinanze del porto.

Le ragioni per negare o revocare l'assenso possono essere fondate tanto sulla precedente condotta del rappresentante nei rapporti colla emigrazione, quanto sulla di lui capacità e moralità, nonchè su circostanze e condizioni locali o di famiglia, le quali suggeriscano la convenienza di tale diniego o revoca nell'interesse degli emigranti.

Art. 60. È vietato di esercitare l'ufficio di rappresentante :

1° Ai minorenni, ai funzionari dello Stato, ai segretari comunali o a chi ne faccia le veci, ai medici condotti, ai maestri comunali, ai ministri del culto;

2° Agli impiegati e dipendenti di un rappresentante;

3° A chiunque faccia parte di un'agenzia di affari, nella quale siano interessate, sotto qualsiasi denominazione, persone escluse dall'ufficio di rappresentante per una delle ragioni indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 59.

Art. 61. Il vettore non può nominare un suo rappresentante nella città ove egli ha la sede principale dei propri affari o nelle città ove ha una sede succursale.

Egli non può nominare più di un rappresentante per ogni mandamento giudiziario o per ogni città che comprenda vari mandamenti; ma può istituire un solo rappresentante per più mandamenti, purchè siano compresi nella stessa provincia.

Il numero dei rappresentanti che i vettori possono istituire in ogni provincia, o in una determinata provincia, potrà essere con regio decreto, sentito il Consiglio dell'emigrazione, limitato ad uno per circondario.

Allo stesso modo e con le stesse formalità potrà essere consentito che in determinate provincie ed anche in un determinato circondario il numero dei rappresentanti sia maggiore di uno per mandamento giudiziario e per vettore.

Il rappresentante dovrà avere la propria sede in un capoluogo di mandamento, o, secondo i casi, di circondario.

È vietato ad un rappresentante di operare nella circoscrizione assegnata ad un altro rappresentante dello stesso vettore, o sotto la dipendenza o come direttore di altri rappresentanti.

Art. 75. Il biglietto d'imbarco può essere pagato dall'emigrante, in tutto od in parte, al rappresentante presso il quale ha contrattato l'imbarco.

Nel porto di partenza l'emigrante, oltre al versamento dell'eventuale complemento del nolo, non sarà tenuto al pagamento di alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie.

Art. 170. Il piroscafo nazionale che sia partito da un porto del regno con emigranti, e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al suo ritorno nel regno da un porto transoceanico è tenuto a sottostare a tutte le disposizioni stabilite dal regolamento stesso per quanto riguarda le buone condizioni della nave, l'assetto interno ed il trattamento dei passeggeri. Il medico militare continuerà anche nel viaggio di ritorno ad avere la direzione del servizio sanitario e ad esercitare, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3^a classe, lo speciale ufficio di sorveglianza che gli è conferito dal precedente articolo 157.

Il piroscafo straniero che sia partito dal regno nelle suindicate condizioni, quando imbarchi in un porto estero passeggeri diretti ad un porto del regno, potrà uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti del luogo di partenza od a quelli della propria bandiera. Però il trattamento dei passeggeri italiani di 3^a classe non potrà essere inferiore, per quanto

Il vettore non può aprire più di un ufficio per le operazioni di emigrazione nelle città ove egli ha la propria sede o una succursale. Nelle città di Genova, Napoli e Palermo potrà aprire un secondo ufficio nelle vicinanze del porto.

Art. 75. Il biglietto d'imbarco può essere pagato dall'emigrante, in tutto od in parte, al rappresentante presso il quale ha contrattato l'imbarco.

Nel porto di partenza l'emigrante, oltre al versamento dell'eventuale complemento del nolo, non sarà tenuto al pagamento di alcun supplemento o diritto di qualsiasi specie.

L'emigrante può sempre rivolgersi, per ottenere il biglietto di imbarco su un determinato piroscalo, al comitato comunale o mandamentale, il quale lo porrà in relazione diretta col vettore.

L'emigrante non deve alcun compenso al comitato per l'opera prestatagli.

Il biglietto d'imbarco dà diritto all'emigrante d'essere messo a terra col proprio bagaglio, nel porto di destinazione, a spese del vettore, sul quale incombono altresì le tasse di sbarco che fossero imposte dalle leggi locali.

Art. 170. Il piroscalo nazionale che sia partito da un porto del regno con emigranti, e sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al suo ritorno nel regno da un porto transoceanico è tenuto a sottostare a tutte le disposizioni stabilite dal regolamento stesso per quanto riguarda le buone condizioni della nave, l'assetto interno ed il trattamento dei passeggeri. Il medico militare continuerà anche nel viaggio di ritorno ad avere la direzione del servizio sanitario e ad esercitare, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3^a classe, lo speciale ufficio di sorveglianza che gli è conferito dal precedente art. 157.

Il piroscalo straniero che sia partito dal regno nelle suindicate condizioni, quando imbarchi in un porto estero passeggeri diretti ad un porto del regno, potrà uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti del luogo di partenza od a quelli della propria bandiera. Però il trattamento dei passeggeri italiani di 3^a classe non potrà essere inferiore, per

riguarda il vitto, le norme igieniche, e lo spazio assegnato nei dormitori, a quello prescritto per gli emigranti. Il servizio sanitario da parte del medico militare potrà limitarsi ai passeggeri nazionali, quando il vettore avesse imbarcato per suo conto un altro medico; in caso contrario si estenderà a tutte le persone imbarcate. In entrambi i casi il medico militare continuerà, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3^a classe, nello speciale ufficio di sorveglianza.

Prima che i piroscafi si italiani, che stranieri, intraprendano il viaggio di ritorno, il medico militare curerà che siano operate le lavature e le disinfezioni necessarie affinchè le cuccette vengano a trovarsi nelle condizioni imposte per le partenze dai porti del regno.

Quando in luogo del medico militare si trovasse a bordo un commissario, giusta l'articolo 32 del presente regolamento, il commissario stesso continuerà nel suo ufficio di sorveglianza anche durante il viaggio di ritorno.

In esecuzione di quanto dispone l'articolo 32, capoverso 17° della legge, potranno, con decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della marina, sentito il parere del Consiglio di Stato, essere stabilite altre norme e condizioni, cui dovranno sottostare armatori, noleggiatori e capitani di piroscafi, si nazionali che stranieri, i quali, provvisti oppur no di patente di vettore, trasportino passeggeri italiani di terza classe, o di classe equiparata alla terza, da porti transoceanici ad un qualsiasi porto del regno; e verranno, in tal caso, stabilite le norme per la constatazione delle relative contravvenzioni. Tali disposizioni saranno considerate come facenti parte del presente regolamento, anche per gli effetti dell'articolo 31, paragrafo 7°, della legge.

quanto riguarda il vitto, le norme igieniche, e lo spazio assegnato nei dormitori, a quello prescritto per gli emigranti. Il servizio sanitario da parte del medico militare potrà limitarsi ai passeggeri nazionali, quando il vettore avesse imbarcato per suo conto un altro medico; in caso contrario si estenderà a tutte le persone imbarcate. In entrambi i casi il medico militare continuerà, a riguardo dei passeggeri nazionali di 3^a classe, nello speciale ufficio di sorveglianza.

Prima che i piroscafi, sì italiani che stranieri, intraprendano il viaggio di ritorno, il medico militare curerà che siano operate le lavature e le disinfezioni necessarie, affinchè le cuccette vengano a trovarsi nelle condizioni imposte per le partenze dai porti del regno.

Il vettore, sì nazionale che straniero, il quale rilasci per mezzo dei propri agenti in paesi posti al di là dell'Oceano, biglietti di viaggio ad emigrati italiani che vogliano far ritorno in patria, dovrà precisare, in essi biglietti, il nome del piroscafo e il giorno della partenza. Se la partenza venga, poi, prorogata, il vettore sarà tenuto, qualunque sia la causa del ritardo, a provvedere alle spese di vitto e d'alloggio dell'emigrato giunto al porto d'imbarco, dal giorno della partenza indicato nel biglietto fino al giorno in cui la partenza avvenga, uniformandosi alle norme che saranno in proposito stabilite dal regio ufficiale consolare del luogo.

Nei biglietti di viaggio dovrà pure essere precisato se il passeggero sarà trasportato al porto italiano di destinazione direttamente, oppure mediante trasbordo, in un porto intermedio straniero o italiano, sopra un altro piroscafo; nel qual caso quest'ultimo dovrà avere tutti i requisiti previsti dal precedente articolo 63; oppure mediante ferrovia dal porto intermedio straniero o italiano a destinazione.

Quando in luogo del medico militare si trovasse a bordo un commissario, giusta l'articolo 32 del presente regolamento, il commissario stesso continuerà nel suo ufficio di sorveglianza anche durante il viaggio di ritorno.

In esecuzione di quanto dispone l'articolo 32, capoverso 17°, della legge, potranno, con decreto reale, su proposta del ministro degli

Art. 171. L'emigrato italiano, che rimpatria su piroscafo nazionale o straniero appartenente ad un vettore, potrà presentare reclamo al medico militare, o al commissario viaggiante, o all'ispettore dell'emigrazione, per danni che abbia subiti all'estero o in corso di navigazione per colpa del vettore o dei suoi agenti.

La commissione arbitrale del porto d'arrivo nel regno è competente a giudicare colle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

affari esteri, di concerto col ministro della marina, sentito il parere del Consiglio di Stato, essere stabilite altre norme e condizioni, cui dovranno sottostare armatori, noleggiatori e capitani di piroscafi, sì nazionali che stranieri, i quali, provvisti oppur no di patente di vettore, trasportino passeggeri italiani di terza classe, o di classe equiparata alla terza, da porti transoceanici ad un qualsiasi porto del regno; e verranno, in tal caso, stabilite le norme per la constatazione delle relative contravvenzioni. Tali disposizioni saranno considerate come facenti parte del presente regolamento, anche per gli effetti dell'articolo 31, paragrafo 7°, della legge.

Art. 171. L'emigrato italiano, che rimpatria su piroscavo nazionale o straniero appartenente ad un vettore, potrà presentare reclamo al medico militare, o al commissario viaggiante, o all'ispettore dell'emigrazione, per danni che abbia subiti all'estero o in corso di viaggio per colpa del vettore o dei suoi agenti.

La commissione arbitrale del porto d'arrivo nel regno è competente a giudicare colle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

LA REPUBBLICA DELL'URUGUAY e l'immigrazione italiana (1).

(Da un rapporto del signor S. CARRARA, Viceconsole
in Montevideo - Luglio 1901).

Vige nell'Uruguay la forma di governo repubblicana, secondo la costituzione del 18 luglio 1830, simile, nei suoi lineamenti generali, alle varie costituzioni della prima metà del secolo scorso. Il potere esecutivo è costituito dal presidente responsabile, eletto ogni quattro anni dall'assemblea generale delle due Camere, da cinque ministri che non sono responsabili di fronte al Parlamento, e da un *capo politico*, specie di prefetto, per ciascuno dei 19 dipartimenti. Il potere legislativo è affidato alla Camera dei senatori, eletti per sei anni con voto indiretto, ed a quella dei rappresentanti, eletti con voto diretto per un triennio. Il potere giudiziario si esercita dal Tribunale superiore, dai giudici di prima istanza, dai giudici di pace e, in materia penale, dai giurati.

La cittadinanza spetta *jure soli* a chiunque nasca nello Stato, ed è concessa (cittadinanza *legale*) ai forestieri i quali vi esercitino una professione, o un'arte, o un'industria, o vi possiedano beni immobili, e vi risiedano da tre anni se ammogliati, da quattro se scapoli.

Sette e cinque anni di cittadinanza conferiscono rispettivamente il diritto dell'eleggibilità al Senato e alla Camera dei rappresentanti.

Gl'interessi di parte fan sì che in vista delle lotte elettorali un numero non piccolo di stranieri s'incorpori ogni anno, per mezzo della

(1) Per più ampie informazioni circa il paese vedansi: un rapporto del viceconsole, marchese L. CUSANI CONFALONIERI, *Condizioni territoriali ed economiche della Repubblica dell'Uruguay*, pubblicato nel *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, 1888, 2° semestre (pag. 201-224), e un altro del viceconsole F. BEAUREGARD, *La Repubblica orientale dell'Uruguay*, pubblicato per intero nello stesso *Bollettino*, 1891, 1° semestre (pag. 117-176), e per estratto nel volume *Emigrazione e colonie* del 1893 (pag. 593-600).

cittadinanza legale, all'elemento paesano: il concorso degli Italiani a queste naturalizzazioni, anteriormente scarsissimo, tende in questi ultimi tempi ad aumentare.

Sopra una superficie di 186,925 kq. pari a circa due terzi di quella dell'Italia, sopra un suolo ondulato di basse colline, tra una fitta rete di corsi d'acqua, ove prospera l'allevamento del bestiame e potrebbe (quando si provvedesse alle comunicazioni assai difettose) fiorire l'agricoltura, vive una popolazione, la quale ammonta a 964,577 abitanti (1).

Circa il 25 per cento di essi è rappresentato, nelle province, dall'elemento straniero, e il 50 per cento (in prevalenza di sangue italiano e spagnuolo) in Montevideo.

Il numero approssimativo degli Italiani residenti nella Repubblica può ritenersi oscillante intorno agli 80,000, dei quali circa la metà in Montevideo.

Abolito l'antico sistema di misure ereditato dalla Spagna, si adottò fin dal 1862, come unico sistema legale, il sistema metrico decimale. Quanto al sistema monetario, è stabilito come unità il *peso* d'oro, che è però sostituito dalle monete forestiere e dalle sussidiarie paesane d'argento e di rame, per non essersi ancora coniata la moneta corrispondente. Il valore normale del *peso*, anche per i vaglia internazionali, è di franchi oro 5. 36; *pesos* 4. 70 e 3. 73 rappresentano quindi, rispettivamente, il ragguaglio fra il *peso* e la sterlina comunemente usata, o il napoleone.

Le vicende della crisi politica che travaglia, quando più, quando meno acuta, il paese, il ristagno che ne deriva pel traffico e per le finanze dello Stato, la vicinanza dell'Argentina, ricca di più gagliarda vitalità economica, fan sì che immigrazione vera e propria nell'Uruguay non esista.

Tra le leggi della Repubblica ve n'ha una riguardante la colonizzazione, ma vi figura più come complemento di una raccolta legislativa, anzichè per opportunità di norme imposte dall'urgenza di un

(1) Veggasi l'*Anuario estadístico de la República oriental del Uruguay*, per l'anno 1901, pag. 35.

fatto. Il non uso ne spegne a poco a poco anche il ricordo; così fu disciolta, fin dal 1891, per ragione d'economia, la Commissione centrale d'immigrazione.

La numerosa corrente che affluisce d'oltremare a Buenos Aires lascia, infatti, al toccar Montevideo, scarsi residui, costituiti da persone che non sono veri immigranti, o, pur essendo tali, non considerano, per la maggior parte, questo paese se non come un primo punto d'approdo, come uno scalo di transito prima di avventurarsi nella Repubblica Argentina.

La tabella seguente, che contiene le cifre degli Italiani entrati ed usciti dal porto di Montevideo, durante l'undicennio 1891-1901, dimostra la tenue importanza della nostra immigrazione nell'Uruguay e la scarsa differenza tra il numero dei nostri connazionali che d'anno in anno vi approdano e il numero di quelli che l'abbandonano.

ANNI	NUMERO degli Italiani (1)		ANNI	NUMERO degli Italiani (1)	
	arrivati	partiti		arrivati	partiti
1891	4,559	9,073	1897	3,651	2,785
1892	4,966	3,925	1898	2,894	2,257
1893	2,894	2,373	1899	3,219	2,044
1894	4,255	2,540	1900	3,211	2,319
1895	3,557	1,867	1901	3,777	2,391
1896	5,046	2,526			

Alla libera ammissione degli immigranti non v'è ostacolo o limitazione di sorta, fuorchè per quelli che hanno superato i sessanta anni, il cui sbarco è vietato dalla legge del 10 agosto 1900, quando non vi sia in paese chi risponda del loro mantenimento e li mu-

(1) Queste cifre indicano gli Italiani entrati ed usciti dal Porto di Montevideo per via di mare, con provenienza o destinazione da e per paesi d'oltremare o da e per altri Stati d'America. Vedasi l'*Anuario estadístico de la Republica oriental del Uruguay*.

nisca di un certificato rilasciato da apposito ufficio. Recenti questioni di politica ecclesiastica agitatesi in Europa fecero disseppellire anche nell'Uruguay una vecchia legge, che vieta alle Corporazioni religiose straniere di stabilirsi nel territorio della Repubblica; ma trattandosi di singoli individui, che giungono come particolari e non come membri di Corporazioni, sarebbe difficile al Governo di impedirne lo sbarco od il transito.

La coltivazione ancora limitata della terra non offre ai nuovi arrivati nè facilità di lavoro, nè immediato sostentamento; non si fanno qui concessioni di terreni, che allettino il colono con lo stimolo efficace della sua futura trasformazione in proprietario. Terre demaniali ve ne sarebbero, ma oramai sono tutte in possesso di privati: il rivendicarle provocherebbe un tale scompiglio, che l'indulgenza governativa è una necessaria misura di prudenza politica.

Nel 1888, una Società anonima tentò di colonizzare vasti campi situati nel dipartimento di Tacuarembò e vi fondò la " Colonia Rio Negro „, ove, con l'aiuto pecuniario del Governo, introdusse e mantenne numerosi immigrati, in gran parte italiani. L'esito sfortunato dell'impresa indusse la Società a vendere i terreni, e i coloni, salvo pochi che pagarono a stento il debito primitivo, diventando proprietari del rispettivo campo, ne furono sloggiati di recente.

Il valore dei terreni varia, secondo la particolare attitudine del suolo alla coltivazione de' cereali o al pascolo, e la vicinanza alla strada ferrata, da un minimo di dieci a un massimo di trenta *pesos* la *cuadra*, cioè da 50 a 150 lire l'ettaro.

V'è al tempo delle raccolte una certa domanda di braccia, specie in occasione della tosatura delle pecore; questa richiede però gente pratica, del paese.

I contadini, essendo forniti di vitto e d'alloggio dal proprietario, possono guadagnare dalle 40 alle 50 lire al mese di salario netto, o quasi; ma le difficoltà d'allogamento a cui vanno incontro ordinariamente le famiglie coloniche, che rimangono talvolta prive di lavoro, confermano lo stato rudimentale dell'agricoltura, di cui ho già fatto cenno.

Le grandi imprese di lavori pubblici si riducono a quelle ferroviarie, divise fra tre diverse amministrazioni, tutte inglesi, oltre l'impresa del porto, che è sul nascere e troverà a esuberanza sul luogo gl'impiegati e gli operai necessari. L'esito finale di quest'ultima, antico e fervido desiderio della Repubblica, è, per la natura stessa dei lavori, ancora lontano.

Tra i manovali addetti alle imprese ferroviarie si trovano numerosi Italiani, in ragione del 70 per cento circa. Essi sono retribuiti con mercedi giornaliere da 4 a 5 lire e, essendo sobrii e previdenti, riescono a sostenersi con la metà circa del loro salario. In occasione di lavori straordinari, un buon operaio può guadagnare, lavorando a cottimo, fino a 8 lire al giorno. Ma questo genere di lavori, ultimate le costruzioni in corso, accenna a restare per parecchio tempo sospeso, cosicchè anche siffatto utile impiego di mano d'opera minaccia in breve di chiudersi.

Non vi sono leggi nè regolamenti speciali in materia d'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro: ma le amministrazioni che hanno un fondo di cassa apposito provvedono, in caso di infortuni o di infermità, al ricovero dei propri dipendenti negli ospedali della Repubblica. Mancano pure disposizioni protettive a favore delle donne e dei minorenni occupati nelle fabbriche e nelle industrie in genere.

I titoli accademici ottenuti all'estero non danno diritto al libero esercizio delle professioni, se non sono convalidati con nuovi esami in ogni singola materia, e col pagamento di forti tasse.

Nella nostra colonia predomina l'elemento commerciale in tutte le sue gradazioni, dalla ditta d'importazione e d'esportazione al modesto bottegaio, da questo al merciaiuolo ambulante. Non appena un capitale qualsiasi gliene permetta il tentativo, l'Italiano si dedica preferibilmente al commercio.

Vi sono però molti Italiani tra gl'impresari; così pure tra gli operai in genere e tra i muratori in ispecie, con salari giornalieri equivalenti a 7 o 8 lire, un terzo delle quali è sufficiente per le spese di sostentamento. Tra i nostri connazionali v'è anche un discreto numero di contadini (*labradores*) e di facchini (*peones*), con mercedi,

questi ultimi, di circa 4 lire al giorno: pochi sono i medici, gl'ingegneri e i maestri.

Secondo le statistiche ufficiali del 1901 esistevano nella Repubblica 12,362 proprietari italiani, dei quali 10,615 possedevano beni soggetti all'imposta per il valore di pesos 35,342,039, e 1747 possedevano beni esenti da imposta per il valore di pesos 709,324. Il valore complessivo dei beni dichiarati appartenenti a Italiani ascenderebbe pertanto, alla data del 1901, a pesos 36,051,363.

A promuovere più efficacemente gl'interessi commerciali ed industriali dell'Italia nell'Uruguay e gli scambi tra questo paese e l'Italia fu istituita nel 1883 in Montevideo una "Camera Italiana di commercio", la più antica delle sue consorelle all'estero. Essa conta presentemente 81 soci elettori, e si occupa dello studio de' mezzi atti a favorire l'importazione de' prodotti italiani e l'incremento degli affari col Regno.

Accanto ad essa, v'è un antico Istituto di credito, che, secondo la legge del paese, è istituto uruguayano. Esso porta il nome di " Banco Italiano dell'Uruguay "; ne è direttore-gerente un Italiano, e di Italiani è composto l'attuale Consiglio d'amministrazione.

Esistono in tutta la Repubblica una cinquantina di Società italiane, la maggior parte di mutuo soccorso, delle quali circa 20 in Montevideo.

Una " Società di Beneficenza ", ha tra i suoi scopi il rimpatrio degli indigenti. Alcune Società italiane della capitale convennero di provvedere in comune all'istruzione elementare e fondarono la " Scuola Italiana delle Società riunite ", a cui rivolge particolari cure il Comitato locale della " Dante Alighieri ". Essa è sussidiata dal patrio Governo, al pari della " Scuola della Società XX settembre ", nel Salto, e della " Scuola della Società Unione e Benevolenza di via Asamblea ", in Paysandù, riconosciute tutte come enti morali.

Il numero complessivo degli alunni era, nel giugno 1901, di 481; 362 appartenenti alla Scuola di Montevideo, 46 a quella di Paysandù, 73 a quella del Salto.

V'è motivo di ritenere che qualche altra società italiana delle pro-

vince imiti l'esempio delle consorelle testè nominate; frattanto, in seguito a un accordo recentemente intervenuto fra il R. Ispettorato generale delle Scuole all'estero e il Superiore generale dei PP. Salesiani, in tutti gl'Istituti di tale Congregazione nell'Uruguay si impartirà d'ora innanzi l'insegnamento della lingua italiana.

L' " Ospedale Italiano „ in Montevideo, dedicato oggi alla memoria di S. M. Umberto I, fu iniziato fin dal 1852, e condotto a fine coi fondi che si vennero via via raccogliendo; mercè una saggia amministrazione e qualche lascito di benemeriti connazionali è ora in grado di gareggiare col locale " Ospedale di Carità „ nel provvedere al ricovero temporaneo degli infermi e alle necessità più urgenti della colonia.

Alle comunicazioni marittime, dirette e permanenti, fra l'Uruguay e l'Italia provvedono: la " Navigazione Generale Italiana „ e la Società " La Veloce „, con partenze da Genova e da Montevideo ogni 15 giorni; la Società " Italia „, con partenze ogni 20; la Società " Puglia „, ogni mese; la Società francese de' trasporti marittimi a vapore di Marsiglia, i cui piroscafi fanno scalo a Genova, ogni 20 giorni.

Il prezzo del viaggio, la cui durata è in media d'una ventina di giorni, varia, per la terza classe, dalle 110 alle 140 lire. Dei nostri immigranti, 80 su 100 sbarcano da navi nazionali, e 90 su 100 provengono dai porti del Regno.

Aggiungiamo alcune notizie fornite dallo stesso R. Console a Montevideo, in data 20 gennaio 1903, circa l'immigrazione nell'Uruguay durante l'anno 1902 (1). In quest'anno giunsero d'oltre mare in quello Stato 2823 Italiani, e ne partirono 2953 sopra un totale rispettivamente di 6883 arrivi e 6941 partenze, come risulta dal seguente prospetto compilato dalla Direzione generale della statistica dell'Uruguay.

(1) Per notizie circa l'immigrazione nell'Uruguay, per l'anno 1901, vedasi il n. 4 del bollettino dell'emigrazione, anno 1902.

**Passeggeri ed emigranti d'oltre mare entrati ed usciti
dal porto di Montevideo, durante l'anno 1902.**

NAZIONALITÀ	ENTRATI	USCITI	NAZIONALITÀ	ENTRATI	USCITI
Germania	277	173	Svizzera	64	38
Austria-Ungheria. . .	110	41	Uruguay	204	319
Belgio	42	14	Argentina	27	14
Danimarca	10	5	Bolivia	1	—
Spagna	1884	2036	Brasile	333	340
Francia	479	313	Chili	23	16
Grecia	28	9	Messico	—	1
Olanda	9	—	Nord-America	31	13
Inghilterra	243	206	Paraguay	1	—
Italia	2823	2953	Perù	6	1
Portogallo.	91	94	Altre nazionalità . .	170	348
Russia	12	1			
Norvegia	15	6	Totale . . .	6883	6941

Il movimento emigratorio nell'Uruguay è stato, nel 1902, inferiore a quello verificatosi nel 1901. In tale anno entrarono nella Repubblica 9620 persone e ne uscirono 6664, di cui rispettivamente 3777 e 2391 Italiani.

La situazione politica del paese è sempre incerta e le condizioni economiche si mantengono poco buone.

I lavori in corso, all'inizio dell'anno 1903, sono soltanto quelli per la costruzione del porto di Montevideo; ma si trova già sul posto un numero di operai più che sufficiente al bisogno.

In tale stato di cose non conviene incoraggiare gli emigranti italiani a recarsi nell'Uruguay.

GLI ITALIANI NELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY (1).

(Da un rapporto del signor G. CERRUTI, reggente il R. Consolato all'Assunzione — Agosto 1901).

La Repubblica del Paraguay, posta nel centro del continente sudamericano, ha una superficie totale di 317,000 kmq., divisa in due parti: una occidentale, che chiamasi " Chaco ", e una orientale, che costituisce veramente il " Paraguay ", della estensione di 238,290 kmq., chiusa tra due grandi fiumi navigabili: il Rio Paraguay ed il Rio Paraná. Confina col Brasile, con la Bolivia e con la Repubblica Argentina.

Il clima è in generale temperato; malattie infettive di rado si manifestano nella Repubblica, durano poco ed hanno per lo più carattere benigno.

La capitale, Assunzione, città di 60,000 abitanti, di cui circa 1500 Italiani, giace sopra un altipiano lievemente montuoso alla sinistra del Rio Paraguay.

Lo Stato è retto a repubblica democratica rappresentativa.

A capo del potere esecutivo sta il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, eletti per quattro anni da una speciale giunta elettorale, che si costituisce in ciascun distretto. Il Presidente non può essere rieletto se non dopo due periodi di intervallo; legalizzano i suoi atti cinque segretari di Stato responsabili, che reggono i dicasteri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, della giustizia, del culto e dell'istruzione pubblica, della guerra e marina.

Un Congresso composto di due Camere, dei deputati e dei senatori, è investito del potere legislativo; i loro membri sono eletti dal popolo

(1) Per più ampie informazioni, geografiche, storiche, politiche ed economiche, circa *La Repubblica del Paraguay*, vedasi un rapporto del viceconsole G. NOTARI, pubblicato con questo titolo nel *Bollettino del Ministero degli affari esteri*, ottobre 1896 (pag. 683-736).

e remunerati con uno stipendio di 1000 pezzi mensili gli uni, di 1200 gli altri.

Il potere giudiziario è costituito da un Tribunale superiore di giustizia, composto di tre membri, da tre giudicati di prima istanza, un giudice di pace per ciascun distretto, una Corte d'assise. C'è, inoltre, un avvocato generale per i minorenni, i poveri e gli assenti.

La popolazione ascende, secondo l'ultimo censimento del 1900, a 585,000 abitanti. Vivono nel territorio della Repubblica circa 14,000 stranieri, dei quali 3600 circa Italiani; in quest'ultima cifra non sono compresi i figli d'Italiani nati nel Paraguay o nelle Repubbliche Platensi, che sono per legge cittadini del paese di nascita. Essi stessi, in gran maggioranza, si dichiarano tali e non si considerano italiani; tenendo conto anche di questi, il numero dei nostri connazionali si potrebbe addirittura raddoppiare.

La lingua ufficiale è lo spagnolo; la religione dello Stato è la cattolica apostolica romana.

La moneta nazionale è il "pezzo", composto di 100 soldi, che equivale, alla pari, a 5 lire italiane. Attualmente il cambio dell'oro essendo all'850 per cento, occorrono, in moneta cartacea, per 5 franchi, pezzi 8.50.

Il sistema dei pesi e delle misure ufficialmente adottato è il metrico decimale, reso obbligatorio con legge del 1900.

L'immigrazione italiana in questa Repubblica data dalla fine della guerra e delle dittature, che tenevano chiuse le porte del paese; è stata lenta a venire, ma gli Italiani stabiliti nella capitale e nei piccoli centri prosperarono economicamente, tanto che essi hanno oggi molta importanza commerciale e preponderano nelle principali industrie.

Uno dei fatti più notevoli della nostra immigrazione fu la costituzione della società colonizzatrice, fondata a Catania nel 1897 dal dottor De Stefano Paternò, con lo scopo di ottenere vaste concessioni di terra sulle rive del Paraguay e nella regione meridionale. L'impresa aveva, per opera del suo organizzatore, destato molti entusiasmi e speranze; ma il grave errore commesso, di una prima spe-

dizione di 300 Siciliani, che salpò dall'Italia nell'ottobre del 1898, quando la società non disponeva ancora di alcuna terra, fu causa di grandissime difficoltà, che perdurarono, malgrado un'abile resistenza, finchè lo stesso promotore si indusse a cedere al Governo l'amministrazione della colonia " Trinacria „ e la concessione ottenuta.

Nella colonia " Trinacria „ sono rimaste poche famiglie, che sembrano avviate ora a un prospero avvenire; la maggior parte degli immigranti siciliani si è trasferita nella capitale e nei dintorni, fomentando un'ulteriore immigrazione, perchè gli stessi coloni chiamano nuovi lavoratori italiani di tutti i mestieri, che trovano subito da occuparsi.

I Siciliani si sono dedicati specialmente all'orticoltura e alle coltivazioni che danno immediati vantaggi; il sistema da loro introdotto è la mezzadria, che pare convenga ai proprietari del luogo, perchè molti di essi hanno concluso simili contratti; altri si sono dedicati, con lo stesso sistema, alla fabbricazione del formaggio e del burro. L'agricoltura non avendo raggiunto finora, in questo paese, un grande sviluppo, i nostri contadini non potrebbero trovarvi salari fissi: devono far da sè, lavorando con molta costanza e sulle prime con molti sacrifici, o associarsi al padrone delle terre e ottenerne i mezzi necessari per intraprendere i lavori agricoli, fino al tempo del raccolto. Per questo è consigliabile ai nostri agricoltori il contratto di mezzadria.

Molti Italiani posseggono, del resto, ampie estensioni di terra a pascolo e numeroso bestiame.

Gli operai trovano lavoro pronto e ben remunerato, se si considera che i generi di prima necessità costano relativamente poco, e le case per loro non costano, in media, più di 15 a 20 franchi mensili.

I salari dei muratori, falegnami, fabbri ferrai, calzolari, ecc., oscillano da 6 a 10 pezzi, cioè dalle 3.50 alle 6 lire al giorno; nè il lavoro manca, anzi il paese difetta di mano d'opera.

La maggior parte dei medici, nel Paraguay, sono italiani; molti di essi sono stati nominati professori in questa università; tutti gua-

dagnano bene e godono buona fama. Credo però che il numero attuale sia per ora sufficiente e che la venuta di altri non sarebbe desiderabile.

Per l'esercizio della professione di medico, di farmacista e di avvocato, occorre ottenere la convalidazione del diploma di laurea, mediante esami in tutte le materie; non così per gl'ingegneri, mancando nella università il corso d'ingegneria.

La legislazione del paese, nei rapporti con l'immigrazione, è molto liberale. Gli stranieri sono equiparati ai nazionali; dopo due anni di domicilio nella Repubblica si considerano naturalizzati e sono ammessi al voto nelle elezioni municipali. Nessun documento è richiesto per l'entrata nel territorio.

Gli immigranti che vengono nel Paraguay hanno diritto ai seguenti vantaggi:

1° passaggio gratuito da Buenos Aires o da Montevideo fino a punto fissato per loro residenza nel territorio della Repubblica, per la via fluviale, o in ferrovia.

2° esenzione di dazi doganali per gli effetti d'uso, mobili, strumenti di lavoro, sementi, ecc.

3° alloggio e vitto gratuiti nell'ospizio d'immigrazione, dall'arrivo fino alla partenza pel luogo di destinazione.

4° un lotto di terra di 16 *cuadre* (1) quadrate in una delle colonie dello Stato, se trattasi di una famiglia, la metà se trattasi d'un uomo scapolo.

Il paese aspirerebbe a stimolare l'immigrazione, ma le ristrettezze economiche dell'erario non lo consentono, e ciò ritarda il progresso della Repubblica verso una maggiore prosperità e un maggiore benessere generale.

L'agricoltura è, infatti, come ho già accennato, in uno stato quasi embrionale, quantunque questo territorio possedga molti elementi naturali per divenire un paese agricolo e provvedere prima a se stesso, per poi fornire i mercati del mondo. Aranci e limoni vegetano nelle

(1) La *cuadra* lineare equivale a metri lineari 83.856 e la *cuadra* quadrata a metri quadrati 7031.

foreste, senza il concorso della mano dell'uomo, e coltivati potrebbero diventare oggetto notevole di commercio e d'industria. Il granturco, la canna da zucchero, il tabacco, il cotone, il ricino, il mani, il riso, e alcuni altri generi potrebbero essere oggetto di una vasta produzione, prestandosi la natura del suolo ed il clima, mentre sono oggi prodotti dai Paraguayani appena per il proprio consumo.

La vigna è in un periodo ancora di esperimento; pare che con i tralci venuti da regioni fillosserate e infette di peronospera si sia introdotta anche la malattia, ciò che pregiudica non poco i risultati e il progresso di tale coltura. Essa rimonta alle famose coltivazioni dei Gesuiti, che seppero produrre vino ed esportarlo nelle colonie spagnuole del Plata. Curando bene la provenienza dei tralci e la scelta delle qualità più adatte alla natura del terreno ed al clima, si potranno ottenere buoni risultati, se non per la produzione dei vini, almeno pel consumo delle uve da tavola, che qui maturano, come le altre frutta, quasi due mesi prima che nelle Repubbliche del Plata.

L'orticoltura potrebbe costituire del pari uno degli elementi per una più attiva esportazione; quei pochi pomidori, per esempio, che si coltivano sono ricercati sul mercato argentino, che li valuta come primizie.

La pastorizia costituisce il fattore principale della ricchezza nazionale; si calcola che circa due milioni e mezzo di animali vaccini, 250 mila equini e 200 mila ovini pascolino nel territorio della Repubblica. Il reddito di tale industria, primitiva nella civiltà di tutti i popoli, è del 25 al 30 per cento, considerando che il valore della terra è minimo, perchè in vicinanza dei mercati può valere da 12 a 15 mila franchi la lega quadrata (1), e nelle vaste regioni del Chaco o nell'interno del Paraguay da 5 a 9 mila. Le vacche costano da 28 a 35 franchi l'una, i bovi, i tori ed i manzi da 35 a 50; il valore dei cuoi oscilla da franchi 1. 20 a 2 il chilogrammo. I Paraguayani sono abilissimi per l'allevamento del bestiame, e si contentano di modesti salari, da 12 a 14 franchi mensili.

(1) La lega quadrata equivale ad una superfice di 1743 ettari.

Verso il nord della Repubblica cominciano a stabilirsi dei *saladeros* (1), e a poco a poco quest'industria tende a diffondersi con grande profitto della pastorizia.

Il Paraguay difetta molto di comunicazioni interne, ciò che ha reso difficile l'organizzazione coloniale ed ha in gran parte contribuito a paralizzare la produzione e il commercio di questo paese, che, dopo tanti travagli, si incammina oggi, sebbene lentamente, nelle vie del progresso economico.

Il vitale problema comincia a preoccupare il Governo, che ha presentato di recente un progetto di legge col quale si imporrebbe un tributo di 25 centesimi alla marca di ogni animale vaccino, per destinarne il retratto esclusivamente alla costruzione di ponti e di strade, lasciandolo per questo scopo ai Comuni, i quali, oggi, difettano assolutamente di mezzi per ogni specie di lavori pubblici.

La navigazione fluviale progredisce; comodi vapori postali da 500 a 800 tonnellate vengono regolarmente due volte la settimana nel porto di Assunzione, oltre i vapori mercantili di carico, che fanno viaggi irregolari.

Per venire nel Paraguay, occorre che l'emigrante sbarchi a Buenos Aires e prenda passaggio sui vapori fluviali, che impiegano 5 o 6 giorni, percorrendo 750 miglia marine e facendo scalo in molti porti. Il biglietto di passaggio costa da 25 a 30 pezzi in moneta argentina, in seconda classe; da 60 a 70 in prima. Viaggiando coi vapori di seconda classe si possono ottenere prezzi ridotti.

Di linee ferroviarie non ce n'è che una, che dalla capitale si dirige all'est fino a Villa Rica, poi al sud sino al fiume Pirapò, con un percorso di 247 chilometri, e che è posseduta da una Compagnia inglese: "The Paraguay Central Railway Company".

Sin dal 1871 si è fondata in Assunzione una "Società italiana di mutuo soccorso", che oggi conta 500 soci e possiede un vasto ed elegante edificio; una società femminile di beneficenza, "Margherita di Savoia", fondata nel 1898, fa onore alle donne italiane, che

(1) Sono gli stabilimenti dove si preparano le carni salate.

in queste lontane regioni coltivano il sentimento patrio e lo infondono ai figli.

Queste società, che godono in paese meritata simpatia, avevano bensì tentato di diffondere la lingua nostra, mediante una scuola italiana; ma la deficienza di personale didattico, che all'insegnamento dell'italiano avesse potuto aggiungere quello della lingua locale, ha fatto sospendere la patriottica iniziativa.

Quanto a istituti di credito e di commercio, passerà ancora qualche tempo, prima che la nostra colonia possa averne; soltanto da tre anni si è costituita in questa capitale una camera di commercio locale, col concorso anche dei commercianti italiani domiciliati in Assunzione.

L'IMMIGRAZIONE NEGLI STATI UNITI
nell'anno finanziario 1901-1902

Dalla relazione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902 del Commissario generale dell'immigrazione negli Stati Uniti, signor F. P. Sargent (1), ricaviamo le seguenti notizie circa l'immigrazione avvenuta durante l'anno stesso nell'Unione Nord Americana.

Il totale degli emigranti di ogni nazionalità, arrivati dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1902 negli Stati Uniti, fu di 648,743. Di questi, 619,544 sbarcarono direttamente nei porti degli Stati Uniti e 29,199 entrarono nel territorio dell'Unione attraverso la frontiera canadese, dopo essere sbarcati in porti del Canada. Nel seguente prospetto viene indicato il numero degli emigranti distinto per i principali porti degli Stati Uniti nei quali sono sbarcati:

PORTI	ANNO 1900-1901			ANNO 1901-1902		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Nuova York, N. Y.	265,818	123,113	388,931	355,414	137,848	493,262
Boston, Mass.	12,676	12,940	25,616	24,295	15,170	39,465
Baltimora, Md.	13,223	3,993	17,216	32,193	7,486	39,679
Philadelphia, Pa.	7,876	5,360	13,236	11,360	5,815	17,175
San Francisco, Cal.	2,914	741	3,655	4,389	882	5,271
Nuova Orleans, La.	2,404	1,045	3,449	3,158	1,253	4,411
Altri porti degli Stati Uniti .	7,980	2,615	10,595	13,885	6,396	20,281
Porti del Canada (via Quebec e Point Levis, St. John e Halifax, Vancouver e Victoria)	18,161	7,059	25,220	21,675	7,524	29,199
Totale . .	331,052	156,866	487,918	466,369	182,374	648,743

(1) *Annual Report of the Commissioner-General of Immigration for the fiscal year ended June 30, 1902.* Nel numero 11 del Bollettino furono già date delle notizie sommarie sull'immigrazione avvenuta negli Stati Uniti durante l'anno finanziario 1901-1902.

L'aumento nel numero delle persone arrivate durante l'anno 1901-1902 su quelle dell'anno 1900-1901 è di 160,825, la massima parte delle quali, cioè 147,958, arrivarono nei porti continentali dell'Unione. 8888 arrivarono nei porti insulari e 3979 per quelli del Canada.

La seguente tavola fa conoscere il numero degli immigranti, divisi per nazioni di provenienza, confrontato con quello dell'anno precedente.

PAESI	1901	1902	Aumento	Diminuzione
Italia	135,996	178,375	42,379	"
Austria-Ungheria	113,390	171,989	58,599	"
Russia e Finlandia	85,257	107,347	22,090	"
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda	45,546	46,036	490	"
Svezia	23,331	30,894	7,563	"
Germania	21,651	28,304	6,653	"
Norvegia	12,248	17,484	5,236	"
Grecia	5,910	8,104	2,194	"
Rumenia	7,155	7,196	41	"
Danimarca	3,655	5,660	2,005	"
Portogallo	4,165	5,307	1,142	"
Francia	3,150	3,117	"	33
Belgio	1,579	2,577	998	"
Svizzera	2,201	2,344	143	"
Paesi Bassi	2,349	2,284	"	65
Spagna	592	975	383	"
Serbia, Bulgaria e Montenegro	657	851	194	"
Turchia europea	387	187	"	200
Altri paesi d'Europa	18	37	19	"
Totale Europa	469,237	619,068	149,831	"
Giappone	5,269	14,270	9,001	"
Turchia asiatica	5,782	6,223	441	"
Cina	2,459	1,649	"	810
India	22	93	71	"
Altri paesi d'Asia	61	36	"	25
Indie orientali	3,176	4,711	1,535	"
Messico	347	709	362	"
Canada	540	636	96	"
Australia, Tasmania e Nuova Zelanda .	325	384	59	"
America del Sud	203	337	134	"
Isole Filippine	140	126	"	14
Africa	173	37	"	136
Altri paesi	184	464	280	"
Totale	487,918	648,743	160,825	"

Da queste cifre risulta come tre nazioni europee, e cioè l'Italia, l'Austria-Ungheria e la Russia con la Finlandia, nell'anno 1901-1902 diedero da sole un contingente di emigranti superiore al 70 per cento dell'immigrazione totale negli Stati Uniti.

A seconda della nazionalità o della stirpe, gli immigranti arrivati negli Stati Uniti, durante l'anno 1901-902, erano così distribuiti:

	Cifre assolute	Cifre percentuali
Italiani	180,535	28
Polacchi	69,620	11
Israeliti	57,688	9
Scandinavi	55,780	8
Tedeschi	51,686	8
Slovacchi	36,934	6
Croati e Sloveni	30,233	5
Irlandesi	29,001	4
Magiari	23,610	4
Inglesi	14,942	2
Giapponesi	14,455	2
Finnici	13,868	2
Nazionalità diverse	70,391	11
Totale degli immigranti	648,743	100

Mentre il numero totale degli immigranti arrivati dall'Italia, nel 1901-902, fu di 178,375, quello degli immigranti di lingua italiana fu di 180,535. La differenza si spiega con l'arrivo di 1714 Italiani dall'Austria-Ungheria, 382 dalla Svizzera e pochi altri da paesi diversi. Come nell'anno precedente, gli immigranti italiani conservarono durante l'anno 1901-1902 la proporzione più elevata fra le varie nazionalità immigrate negli Stati Uniti.

Dei 180,535 Italiani, 152,915 appartenevano alle provincie dell'Italia meridionale e 27,620 a quelle dell'Italia settentrionale.

Rispetto al sesso, gli Italiani si dividevano in 146,961 uomini e 33,574 donne. Queste ultime rappresentavano così il 19 per cento del totale.

Riguardo all'età, si distribuivano nel modo seguente:

Immigranti di età inferiore ai 14 anni	19,169
Immigranti di età dai 14 ai 45 anni	147,774
Immigranti di età dai 45 anni in su	13,592
Totale	180,535

Il numero degli immigranti di ogni nazionalità respinti durante l'anno 1901-1902 fu di 4974, mentre quello dell'anno precedente era stato di 3516. Gli immigranti italiani respinti furono 2430, così divisi:

Poveri (<i>paupers</i>) o soggetti a cadere a carico della beneficenza pubblica (<i>public charges</i>)	2,100
Immigrati sotto contratto di lavoro	111
Affetti da malattie ributtanti o contagiose	90
Persone che avevano riportato precedenti condanne penali.	7
Dementi.	5
Rimpatriati entro un anno dall'arrivo	117
	<hr/>
Totale	2,430
	<hr/>

Il numero dei respinti rappresenta per l'Italia l'1.35 per cento dell'immigrazione totale, mentre è del 0.49 per cento per i Polacchi e del 0.69 per cento per gli Israeliti, che sono le due nazionalità delle quali, dopo la nostra, arriva maggior numero di immigranti negli Stati Uniti.

Fra gli immigranti provenienti dalle provincie settentrionali d'Italia la percentuale dei respinti e dei rimpatriati è del 0.28; quella degli immigranti provenienti dalle provincie meridionali e dalle isole sale a 1.54. Degli immigranti italiani 1218 furono ammessi dopo essere stati sottoposti a cura all'ospedale.

Il numero totale degli immigranti di tutte le nazionalità respinti durante l'anno 1901-1902, perchè arrivati sotto contratto di lavoro, fu di soli 275, mentre per l'anno precedente ammontava a 327.

Il Commissario generale afferma però nella sua relazione che questa diminuzione, tanto più notevole se si considera il grande aumento d'immigrazione verificatosi nell'anno 1901-1902, non può essersi avverata in forza delle prescrizioni contenute nella legge tuttora in vigore.

I numerosi reclami giunti al suo ufficio dimostrano — a di lui avviso — che la legge viene ancora elusa, ed il Commissario raccomanda che si ritorni all'antico sistema dell'*affidavit* e che la parte del progetto di legge, pendente dinnanzi al Congresso degli Stati Uniti, la quale disciplina più se-

veramente l'immigrazione sotto contratto di lavoro, venga approvata senza modificazioni (1).

Il numero totale degli immigrati respinti perchè affetti da malattie ributtanti o di carattere epidemico-pericoloso fu, nel decorso anno fiscale, di 709, mentre nell'anno precedente ammontava a soli 309. Il Commissario generale opina che questo aumento si debba alla trasgressione volontaria della legge per parte delle Compagnie di trasporto. Egli insiste nella necessità che venga approvata la disposizione del progetto di legge ora in discussione, secondo la quale le Compagnie di navigazione, oltre all'essere assoggettate alle spese di rimpatrio degli immigranti ammalati (disposizione questa che è già in vigore in forza delle attuali leggi sulla immigrazione) sono punite con una multa di dollari 100 per ogni immigrante ammalato che viene respinto.

« Se la legge che esclude gli immigranti affetti da malattie ributtanti e contagiose » egli dice « fu fatta a scopo sanitario, si vede chiaramente quanto essa sia lungi dal raggiungere il suo fine, poichè, allo stato attuale delle cose, avviene che gli immigranti ammalati stanno al contatto con gli immigranti sani, i quali poi sbarcano in questo paese e si mescolano col nostro popolo, senza che le Compagnie corrano maggiore responsabilità che quella di dover rimpatriare coloro che vengono riconosciuti affetti da dette malattie al loro arrivo ».

In vista del progetto di legge pendente dinanzi al Congresso, il quale contiene una disposizione che proibisce agli analfabeti lo sbarco nel territorio dell'Unione, è interessante conoscere il numero degli immigranti italiani, che, su domanda delle Autorità federali, dichiararono di non saper nè leggere nè scrivere.

Questo numero si mantenne anche nell'anno 1901-1902 molto alto, e fu di 80,085 emigranti, dei quali 3556 appartenevano all'Alta Italia e 76,529 alle provincie dell'Italia meridionale e insulare, con la proporzione, rispettivamente, di circa 13 e 50 analfabeti per le due provenienze, e di 44 su 100 per il totale.

La percentuale per i Polacchi e per gli Israeliti fu rispettivamente del 33. 43 e del 20. 66.

(1) Il rapporto del Commissario generale dell'immigrazione negli Stati Uniti, dal quale sono tratte le notizie sopra riportate, fu scritto prima che il progetto di legge, a cui esso accenna, fosse approvato, e contiene pertanto suggerimenti e giudizi che si riferiscono alle disposizioni primitivamente contenute in quel progetto, e che furono riasunte nel n. 11 del Bollettino dell'emigrazione (anno 1902). Il progetto, notevolmente modificato, specialmente in quella parte che riguardava l'esclusione degli analfabeti, esclusione che non fu approvata dal Senato, divenne legge dello Stato il 3 marzo 1903. Il testo vien pubblicato nella traduzione italiana, insieme a quello del relativo regolamento, nel numero 6 di questo Bollettino.

Il Commissario dell'immigrazione degli Stati Uniti fa però osservare che dal numero degli analfabeti, quale risulta dalle statistiche, non si potrebbe giudicare esattamente degli effetti che avrebbe la proposta esclusione degli analfabeti, poichè bisogna tener conto di varie circostanze;

1° Che il numero degli analfabeti è determinato in base alle dichiarazioni fatte dagli emigranti stessi. Esso quindi può non corrispondere al numero degli immigranti che *effettivamente* sarebbero stati dichiarati analfabeti, se sottoposti ad un esame di lettura;

2° Che nel detto numero sono compresi tutti coloro, aventi più di anni 14, che dichiararono di non saper leggere, mentre il progetto di legge che si trova davanti al Congresso, ammette allo sbarco gli analfabeti fino ai 15 anni, come pure le mogli, i figli (purchè d'età non superiore ai 18 anni), i genitori e gli avi (purchè aventi più di 50 anni) d'immigranti ammissibili o già residenti negli Stati Uniti, se anche detti parenti sono analfabeti.

Il totale degli analfabeti arrivati negli Stati Uniti, durante l'anno 1901-1902, fu di 162,188; gli analfabeti italiani rappresentano, dunque, quasi la metà di questa cifra.

I 180,535 Italiani, arrivati nell'anno 1901-1902 negli Stati Uniti, portarono seco la somma di dollari 2,123,625 (pari a 11 milioni circa di lire italiane), di cui dollari 599,480 appartenevano agli immigranti dell'Alta Italia e dollari 1,524,145 a quelli dell'Italia meridionale e insulare, con una media generale di dollari 11. 76, ossia di dollari 21. 70 per gli emigranti dell'Alta Italia e 9. 97 per quelli del mezzogiorno e delle isole. I Polacchi non portarono in media che dollari 9. 37 e gli Israeliti dollari 7. 28.

Occorre però notare che le cifre precedenti si riferiscono al denaro che gli immigranti *dichiararono* di avere con sè e non a quello che *effettivamente* poteva essere in loro possesso.

Degli immigranti italiani arrivati nel 1901-1902, 15,304 erano stati già altra volta negli Stati Uniti.

Oltre al numero totale di immigranti arrivati nel 1901-1902 arrivarono pure negli Stati Uniti 82,055 stranieri, i quali, per essere passeggeri di cabina, non vengono compresi generalmente nella classe di immigranti; di questi 6308 arrivarono dall'Italia. Il Commissario generale americano ritiene che debbano sottomettersi alle prescrizioni delle leggi sull'immigrazione anche i viaggiatori di cabina, e perciò le Compagnie sono ora richieste di fornire elenchi completi, come del resto è prescritto dalla legge ora in vigore, di tutti i passeggeri forestieri che arrivano negli Stati Uniti.

Secondo le dichiarazioni fatte dagli immigranti al loro arrivo, la nostra immigrazione si diresse ai seguenti Stati e territori.

Stato di New-York (Brooklyn, Buffalo, ecc.)	86,932
Stato di Pennsylvania (Philadelphia, Pittsburg)	34,708
Stato di Massachusetts (Boston)	13,316
Stato di New-Jersey (Hoboken, Paterson)	6,132
Stato di Connecticut (New-Haven, Hartford, ecc.)	5,417
Stato di Rhode Island (Providence, Pawtucket, ecc.)	2,698
Stato di Maryland	400
Stato di Vermont	317
Stato di Delaware	303
Stato di Maine	215
Distretto federale di Columbia (Washington)	116
Stato dell'Illinois (Chicago, Spring Walley, ecc.)	7,208
Stato di California (San Francisco, Los Angeles, ecc.)	4,611
Stato di Colorado (Denver, Pueblo, ecc.)	1,867
Stato di Ohio (Cincinnati, Cleveland)	4,049
Stato di Michigan (Detroit, Calumet)	1,784
Stato di Wisconsin	637
Stato di Washington	444
Stato di Minnesota	373
Stato di Nevada	341
Stato di Utah	253
Stato di Kansas	208
Stato dell'Indiana	203
Territorio Indiano	166
Stato dello Iowa	165
Stato del Wyoming	142
Stato dell'Oregon	119
Stato di Montana	145
Territorio dell'Arizona	115
Stato della Louisiana (New-Orleans)	4,030
Stato del Missouri	848
Stato della Florida	129
Stato del Texas	351
Stato dell'Alabama	116
Altri Stati	1,677
Totale	180,535

Dalle cifre suesposte risulta, che la nostra emigrazione continua ad addensarsi specialmente negli Stati dell'Est e attorno ai grandi centri di popolazione. Nei soli sei Stati, fra di loro confinanti, di New-York, New-Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Rhode Island e Massachusetts erano diretti circa i cinque sesti dei nostri immigranti.

Questo addensarsi dell'immigrazione italiana in pochi Stati che hanno già una popolazione numerosa (fenomeno comune negli Stati Uniti anche per immigranti di altre nazionalità) attrae l'attenzione del Commissario generale. Egli ritiene che, per evitare i pericoli derivanti dalla formazione di colonie straniere troppo numerose e per facilitare la fusione degli immigranti col popolo americano, è necessario siano prese opportune disposizioni dai singoli Stati dell'Unione o dal Governo federale, affine di ottenere la distribuzione di detti immigranti nei luoghi dove la loro presenza può essere meglio utilizzata e dove gli immigranti possono giovare più rapidamente dei benefici derivanti da una vita laboriosa ed ossequente alle leggi.

Nel quadro che segue sono indicate le professioni ed i mestieri degli immigranti italiani, secondo le dichiarazioni da loro fatte:

<i>Arti liberali.</i>		Tessitori	543
Musicisti	186	Fornai	495
Scultori	149	Giardinieri	242
Ingegneri	42	Commessi di negozio	206
Sacerdoti	34	Macellai	185
Editori	29	Mugnai	108
Insegnanti	26	Mestieri diversi	896
Medici	15	<i>Occupazioni diverse.</i>	
Professioni diverse	41	Braccianti per lavori	
<i>Artigiani (skilled labor)</i>		agricoli	45,583
Sarti e sarte	3,603	Braccianti per lavori	
Muratori	2,946	diversi	68,539
Calzolai	2,936	Domestici	6,210
Minatori	1,962	Negozianti, merciai, ecc.	606
Falegnami	1,713	Agricoltori	149
Barbieri	1,630	Immigranti senza profes-	
Marinai	1,420	sione (donne e fanciulli)	37,575
Scalpellini	994		
Fabbri-ferrai	851	Totale	180,535

Circa le relazioni tra l'immigrazione e la naturalizzazione e circa gl'importanti problemi che ne derivano, il Commissario generale ripete la raccomandazione, già fatta dai suoi antecessori, che, cioè, il Congresso debba occuparsi della questione.

« Per citare uno degli inconvenienti derivanti dall'attuale stato di cose » egli dice « basta richiamare l'attenzione sul fatto della uccisione di cittadini stranieri, da parte di turbe americane e sui reclami, che le nazioni, a cui appartengono gli uccisi, avanzano per ottenere delle indennità pei danni derivati alle loro famiglie. Si crea così una situazione, in conseguenza della quale il Governo americano diventa garante della sicurezza di coloro che vengono qui solamente per il proprio interesse, e che si trovano quindi, a questo riguardo, in una posizione privilegiata di fronte ai cittadini americani ».

Il Commissario generale riporta infine una relazione del Commissario dell'emigrazione del porto di Nuova York, signor W. Williams, il quale muove gravi appunti contro la maggior parte della immigrazione che oggi arriva negli Stati Uniti, e in ispecie quella proveniente da alcune regioni della Russia, della Turchia e dell'Italia.

« È chiaro » egli dice « che se l'immigrazione primitiva in questa Confederazione fosse venuta da quelle regioni dell'Europa orientale e meridionale, che ci mandano ora la più grande quantità di emigranti, questo paese non godrebbe della sua presente civiltà. È un fatto indiscusso che la qualità della recente immigrazione va costantemente peggiorando e che ciò impone un'applicazione rigorosa delle vigenti leggi sull'immigrazione ».

Dopo aver osservato che vi sono Europei meno desiderabili, quali immigranti, dei Cinesi, ai quali è negata l'ammissione, e che d'altra parte non è possibile fare delle leggi restrittive contro il popolo di una speciale nazionalità europea, il signor Williams esprime l'opinione che all'autorità governativa venga concesso un potere discrezionale di negare lo sbarco alle persone, la cui presenza sul territorio dell'Unione tenderebbe ad abbassare il livello della civiltà americana.

« Con questa facoltà il potere esecutivo potrebbe far fronte ai pericoli della situazione che sorge quando si sviluppa da alcune regioni europee una corrente di emigrazione non desiderabile, la quale, se non frenata, avrebbe per ultimo effetto di deprimere gli elementi che hanno costituito la grandezza di questo paese ».

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI ITALIANI

intorno ad alcuni paesi esteri

Emigrazione negli Stati Uniti per la via del Canada. — Alcune agenzie svizzere di emigrazione continuano ad eccitare gli emigranti italiani a prendere imbarco per l'America in porti esteri. Esse assicurano che, quand'anche gli emigranti si trovino in condizioni tali, per cui verrebbero respinti dalle autorità americane a New York o a Boston o in altro porto degli Stati Uniti, potranno entrare egualmente nel territorio degli Stati Uniti attraverso la frontiera del Canada.

Il Commissariato per l'emigrazione crede utile di ricordare che *le autorità americane esercitano alla frontiera canadese la stessa rigorosa sorveglianza che nei porti degli Stati Uniti*. Il Governo degli Stati Uniti ha preso, d'accordo con quello del Canada, severi provvedimenti per respingere coloro che cercassero di eludere per quella via le leggi americane sulla immigrazione.

Oltre a ciò, come fu già notificato con circolare del Commissariato, in data 1° ottobre 1902, alcune categorie di emigranti, ad esempio quelli affetti da malattie pericolose od infettive, non sono ammessi *neppure nel Canada*.

Si avvertono gli emigranti che, se vanno ad imbarcarsi in porti esteri, perdono la possibilità di essere protetti dalle leggi italiane e perdono pure ogni diritto ad esser risarciti dei danni dalle Società di navigazione qualora venissero respinti.

I Comitati vorranno dare la massima diffusione a queste notizie, portandole a cognizione degli emigranti, sia a viva voce, sia per mezzo della stampa locale, e cureranno che sia fatto affiggere l'unito manifesto nell'albo pretorio del comune e nella sala dell'ufficio postale (*Circolare in data 20 aprile 1903*).

La Società per la protezione degli emigranti italiani a Nuova York (Stati Uniti) riferisce che molti emigranti diretti agli Stati Uniti, pure avendo colà parenti ed amici e conoscendone l'indirizzo, tralasciano di dichiarare queste circostanze alle autorità americane del porto di sbarco, ed anzi, interrogati dalle autorità medesime se abbiano ivi parenti ed amici che possano loro servire di guida e di aiuto, rispondono spesso negativamente, per timore di essere considerati come emigranti sotto contratto di lavoro e di essere, come tali, respinti, a sensi della legge americana.

Conviene avvertire gli emigranti che vi è differenza fra colui che emigra agli Stati Uniti per raggiungere il parente e l'amico, che lo aiuterà a trovare un'occupazione, e colui che vi si reca già fornito di un contratto di lavoro.

Il Commissariato prega le autorità governative e comunali di consigliare coloro che si recano agli Stati Uniti ed hanno colà parenti od amici in grado di provvedere, in caso di bisogno, al loro sostentamento, a dichiarare liberamente questa circostanza alle autorità americane. Ciò, anzichè nuocere, faciliterà la loro ammissione allo sbarco (*Circolare in data 29 marzo 1903*).

La Società per la protezione degli emigranti italiani in Boston (Stati Uniti) riferisce che Italiani di età matura, intelligenti e in qualche modo istruiti ma non abituati al lavoro manuale, giungono di frequente negli Stati Uniti con la speranza di trovare un lavoro proficuo, confacente alle loro attitudini.

Nella maggior parte dei casi essi incontrano amare delusioni, tanto più se non conoscono la lingua inglese. Le colonie italiane non abbisognano di impiegati; ne hanno ad esuberanza, e quei pochi che trovano impieghi agli Stati Uniti presso i nostri connazionali hanno salari minimi. Onde avviene che Italiani, i quali in patria erano proprietari, o segretari comunali o maestri elementari o perfino avvocati, finiscono in America a languire di miseria o ad accettare un lavoro mal retribuito e sono obbligati talvolta a lavorare di piccone e di pala nelle pubbliche vie.

Costoro, per amor proprio, non fanno conoscere ai propri amici in Italia la vera condizione in cui si trovano, e ciò è cagione di nuove disillusioni, perchè altri, attratti dal creduto successo dei primi li seguono.

Simili fatti riescono anche di danno all'emigrazione italiana in generale, poichè questi giovani, spinti dal bisogno, offrono l'opera loro per retribuzioni meschinissime, creando così un'insostenibile concorrenza all'operaio americano (*Circolare in data 29 marzo 1903*).

Marsiglia. — Il R. Console generale in Marsiglia riferisce che, per l'arrivo continuo di Italiani, in quel distretto consolare aumenta sempre più il numero dei disoccupati, tanto che le autorità locali pensano di adottare provvedimenti rigorosi contro la mendicizia in genere e in specie contro i mendici stranieri.

Il Commissario prega le autorità governative e comunali di portare quanto sopra a conoscenza di quegli emigranti che intendessero recarsi a Marsiglia in cerca di lavoro e prevenirli che non devono fidare sul rimpatrio gratuito (*Circolare in data 24 marzo 1903*).

Bosnia-Erzegovina. — Il R. Console e Serajevo scrive che continua l'affluenza di molti braccianti, specialmente abruzzesi, sui lavori della linea ferroviaria da Serajevo al confine orientale della Bosnia-Erzegovina, nonostante che il Governo locale, costruttore della linea, abbia fatto obbligo ai cottimisti di dare la preferenza assoluta ai lavoratori indigeni o ai sudditi della monarchia Austro-Ungarica e di non assumere operai stranieri, se non siano forniti di speciale abilità tecnica, come minatori, scarpellini, ecc., ed anche questi nel numero strettamente necessario.

I cottimisti, oltre a non potersi sottrarre a tale obbligo, hanno tutto l'interesse a conformarvisi, perchè la mano d'opera indigena è abbondante e s'accontenta di salari assolutamente meschini (*Circolare in data 24 marzo 1903*).

ATTI DEL COMMISSARIATO

I. — Vettori.

1. — Elenco delle Compagnie, armatori e noleggiatori a cui fu concessa la patente di vettore per l'anno 1903, con l'indicazione dei delegati alla firma, mandatari e procuratori.

A.) VETTORI ITALIANI.

Navigazione Generale Italiana.

Con sede principale in Roma.

(Linee: *Stati Uniti, Brasile, Plata*).

Delegati alla firma in materia di emigrazione:

<i>Genova</i> — Brilla Francesco.	<i>Palermo</i> — Di Salvo Giacomo.
Poli Ernesto Bartolomeo.	Medici Gaetano.
Catto Antonio.	<i>Roma</i> — Barzilai Giusto.
<i>Napoli</i> — Palau Adolfo.	Rosati Alfredo.
Ferrero Michele.	<i>Venezia</i> — Caprile Tito.
Wrzy Gustavo.	<i>Messina</i> — Garnier Oreste.

Società « La Veloce ».

Con sede principale in Genova.

(Linee: *Stati Uniti, Brasile, Plata*).

Delegati alla firma in materia di emigrazione:

<i>Genova</i> — Macchi Cesare.	<i>Napoli</i> — Salvini Carlo.
<i>In assenza:</i>	<i>In assenza:</i>
Gallo Nicolò.	Mattioli Raffaele.
Marziali Pilade.	Pappacoda Roberto.
	Prencipe Francesco.

Palermo — Giannone Giovanni, per la Sicilia, escluse le provincie di Messina, Catania e Siracusa, ma compresi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).

Messina — Santi Lisciotta, per le provincie di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa, esclusi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).

Società « La Ligure Brasiliana ».

*Con sede in Genova.***(Linee: Stati Uniti, Brasile, Plata).**

Gavotti Secondo, delegato alla firma — Genova.

Montereggio Paolo, procuratore — Napoli.

Società « La Patria ».

*Con sede in Napoli.***(Linee: Stati Uniti).**

De Luca Vincenzo fu Antonio, direttore — Napoli.

Finocchiaro Antonino, procuratore — Palermo.

Società « Italia ».

*Con sede in Genova.***(Linee: Stati Uniti, Brasile, Plata).**

Jan Wilmink, direttore — Genova.

Passalacqua Marco, capo del 2° ufficio, delegato alla firma — Genova.

Ferretti Nicola, procuratore — Napoli.

Griffo Nicolò, procuratore — Palermo.

Società Anglo-Italiana.

*Con sede in Napoli.***(Linee: Stati Uniti).**

Borriello Giuseppe, direttore — Napoli.

Mattina Leopoldo, procuratore — Palermo.

Ferrè Costantino, procuratore — Genova.

FORNARI GIUSEPPE

*Con domicilio in Napoli.***(Linee: Stati Uniti).**

Corso Emanuele, procuratore — Genova.

Marinuzzi Michele, procuratore — Palermo.

ERCOLE SAVIOTTI.

*Con domicilio in Napoli.***(Linee: Stati Uniti, Plata).**

Imparato Costantino, procuratore — Napoli.

Società anonima genovese di navigazione a vapore.

*Con sede in Genova.***(Linee: Stati Uniti, Plata).**

Oberti Italo, delegato alla firma — Genova.

Aguglia Salvatore, procuratore — Napoli.

OTTAVIO ZINO.

*Con domicilio in Genova.***(Linee: Stati Uniti, Brasile, Plata).**

Cormagi Domenico, capo del 2° ufficio — Genova.

Guercia Mario, procuratore — Napoli.

GIACOMO ROSSI.

*Con domicilio in Genova.***(Linee: Stati Uniti, Brasile, Plata).**

Giuseppe Nicolò Delucchi, delegato alla firma — Genova.

Oreste Guercia, procuratore — Napoli.

B.) VETTORI STRANIERI.

Norddeutscher Lloyd di Brema.

(Linee: Stati Uniti).

De Luca Vincenzo fu Giacomo, mandatario — Napoli.

In assenza: Odoardo Casella fu Luigi — Napoli.

Saviotti Carlo, procuratore — Genova.

Fabbricatore Matteo, procuratore — Palermo.

Hamburg-Amerika Linie.

(Linee: Stati Uniti).

Ferrari Tomatteo, mandatario — Genova.

Testa Domenico, procuratore — Palermo.

Strada Ugo, procuratore — Napoli.

Dominion Line.

(Linee: Stati Uniti).

Gastaldi e C., Ditta mandataria — Roma.

Ardoino Silvio, procuratore — Genova.

Edoardo Morelli, procuratore — Napoli.

Carlo Di Salvo, procuratore — Palermo.

Société Générale de Transports maritimes à vapeur de Marseille.

(Linee: Brasile, Plata).

Giovanelli Francesco, mandatario — Genova.

Migliaccio Domenico, procuratore — Napoli.

Lojacono Pietro, procuratore — Palermo.

Compagnie Générale Transatlantique.

(Linee: Stati Uniti).

Corner Luigi, mandatario — Roma.

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

(Linee: Stati Uniti, Centro America, Plata).

Ratti Cesare, mandatario — Napoli.

Cocchi Enrico, procuratore — Genova.

Cianciolo Luigi, procuratore — Palermo.

2. — Atti riguardanti lo svincolo e la restituzione della cauzione supplementare di lire 20 mila presentata dal vettore di emigranti Ercole Saviotti (1).

On. Commissario Generale per l'emigrazione.

Roma.

Il sottoscritto Ercole Saviotti di Carlo, cittadino italiano, nato e domiciliato in Genova, avendo stipulato con la rispettabile Compagnia « Puglia » di Bari un contratto di noleggio per la nave « Regina Elena », fa istanza a V. S. Ill.ma affinché gli venga rilasciata la patente di vettore di emigranti.

(Omissis).

Il sottoscritto, al quale già era stata accordata, in base agli altri noleggi, la patente provvisoria di vettore, non avendo più intenzione di esercitare questa professione, aveva avanzata a V. S. Ill.ma domanda per il ritiro della cauzione prestata. A questa sua domanda di restituzione di cauzione, egli fa ora espressa rinuncia. E poichè aveva già vincolata una prima cauzione di lire 120,000, ed una seconda di lire 20,000 per aver aggiunto, ai due piroscafi precedentemente noleggiati, un terzo, il « Gergovia », sostituito poi dall'« America », domanda ora che la prima cauzione di lire 120,000 resti vincolata per la concessione della nuova patente di cui è ora parola, e fa istanza solo per la restituzione della cauzione supplementare di lire 20,000, la quale sarà fatta dal Commissariato, se la S. V. lo crederà opportuno, nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

A questa istanza il sottoscritto unisce: 1° il contratto di noleggio di tutta la nave, registrato in Genova il 27 febbraio 1903, n. 355/9213; 2° la fedina criminale in data odierna.

Quanto agli altri documenti richiesti dalla legge e dal regolamento, essi trovansi allegati alla precedente concessione di patente già fatta al sottoscritto.

Genova, 27 gennaio 1903.

SAVIOTTI ERCOLE.

(1) I presenti atti furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1903, n. 46.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Ritenuto che il signor Ercole Saviotti, domiciliato in Genova, otteneva, in data 7 settembre 1901, patente di vettore di emigranti, e prestava, in forza di decreti del Ministero degli Affari Esteri, in data 1° settembre e 4 ottobre 1901, le seguenti cauzioni:

1° lire 6000 di rendita, pari ad un capitale nominale di lire 120,000, per l'esercizio dei piroscafi « Regina Elena » e « Calabro » da lui presi a nolo;

2° lire 1000 di rendita, pari ad un capitale nominale di lire 20,000, per aver aggiunto al suo naviglio il piroscafo « Gergovia », sostituito poi col piroscafo « Britannia » (denominato in seguito « America »);

che il signor Saviotti, spirata la suindicata patente, ha chiesto con istanza del 27 gennaio p. p. una nuova patente di vettore, limitatamente all'esercizio del piroscafo « Regina Elena » e lo svincolo e la restituzione della predetta cauzione di lire 20,000, offrendosi a lasciare in deposito l'altra di lire 120,000, la quale starebbe così a garanzia delle operazioni di emigrazione compiute pel passato e di quelle da compiersi in virtù della nuova patente;

che le ultime partenze dei suddetti tre piroscafi in servizio dell'emigrazione risalgono ad epoche anteriori al 1° maggio, e che nessun fatto si è verificato fino ad oggi per cui debba continuare a mantenersi fermo il deposito cauzionale delle predette lire 20,000;

visto l'articolo 13 della legge sull'emigrazione e gli articoli 53 e 86 del relativo regolamento;

visto il decreto del Ministro degli Affari Esteri in data 14 febbraio 1903;

Ordina:

La decorrenza del termine di sei mesi previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge sull'emigrazione, per quanto concerne lo svincolo e la restituzione del predetto capitale nominale di lire 20,000, comincerà dal 15 novembre 1902, salvo il disposto dell'articolo 53 del relativo regolamento;

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, la predetta cauzione parziale di lire 20,000 sarà restituita al signor Ercole Saviotti, senza alcuna responsabilità del sottoscritto e del Ministro degli Affari Esteri, eccettuato il caso di giudizi pendenti, dei quali sia già stato o venga dato loro avviso dagli interessati, avviso che dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza sarà pubblicata, unitamente alla domanda che l'ha provocata, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino dell'emigrazione, nonché nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli e Palermo.

Roma, addì 15 febbraio 1903.

Il Commissario generale

L. BODIO.

3.—Atti riguardanti lo svincolo e la restituzione della cauzione di lire 100 mila prestata dal vettore d'emigranti Italo Oberti (1).

On. Commissario generale per l'emigrazione — Roma.

Avendo cessato dalla patente di vettore di emigranti e non avendo fatto ulteriori operazioni di emigrazione dall'ultima partenza del vapore *Governor* partito il 24 maggio p. p. da Napoli per Nuova York, e valendomi della facoltà concessa dall'art. 53, secondo capoverso, del regolamento sulla legge dell'emigrazione, prego codesto on. Commissariato a volere ordinare, nei modi e termini voluti dalla legge, la restituzione delle lire cinque-mila di rendita italiana, state depositate per la cessata mia patente di vettore.

Genova, li 10 ottobre 1902.

ITALO OBERTI.

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Vista l'istanza in data 10 ottobre 1902 colla quale il signor Italo Oberti, domiciliato in Genova, chiede gli sia restituita la cauzione prestata in un capitale nominale di lire centomila (lire 5000 di rendita), in forza di decreto del Ministro degli affari esteri in data 14 settembre 1901, a garanzia della patente di vettore di emigranti; cauzione risultante dalle polizze della Cassa depositi e prestiti distinte coi numeri dal 4998 al 5002;

Ritenuto che il signor Italo Oberti otteneva patente di vettore di emigranti addì 19 settembre 1901, e che l'ultimo viaggio compiuto dal piroscofo *Governor* da lui adibito al trasporto di emigranti, risale alla data del 24 maggio 1902;

Visto l'art. 13 della legge sull'emigrazione e gli art. 53 e 86 del relativo regolamento;

Ordina:

A far data dal 1° dicembre 1902 si ritiene cessata nel signor Italo Oberti la qualità di vettore di emigranti.

(1) I presenti atti furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 1903, n. 53.

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo, senza responsabilità del sottoscritto e del Ministro degli affari esteri, allo svincolo ed alla restituzione della predetta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti, dei quali sia già stato o venga in tempo dato avviso dagli interessati, sia a detto Ministro, sia al Commissariato della emigrazione.

L'avviso dovrà risultare da ricevuta, rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza sarà pubblicata, unitamente colla domanda che l'ha provocata, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino dell'emigrazione*, nonchè nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli e Palermo.

Roma, addì 2 marzo 1903.

Il Commissario generale

L. BODIO.

II. — Rappresentanti di vettore.

Circolare del Commissariato dell'emigrazione in data 10 gennaio 1903 ai vettori di emigranti, contenente le norme per l'applicazione delle nuove disposizioni relative ai rappresentanti di vettore, introdotte con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540.

Nell'inviare alla S. V. un esemplare del regio decreto in data 11 dicembre 1902, n. 540, col quale sono stati modificati alcuni articoli del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione, richiamo specialmente l'attenzione della S. V. sulle disposizioni degli articoli 58, 59, 60 e 61, concernenti le cause di incompatibilità con l'ufficio di rappresentante di vettore, i documenti che devono essere uniti alle proposte di nuove nomine e la riduzione del numero dei rappresentanti stessi nel senso che nessun vettore possa avere più di un rappresentante in un mandamento giudiziario o in una città che comprenda vari mandamenti.

L'art. 2 dell'anzidetto decreto dispone che la riduzione del numero dei rappresentanti debba effettuarsi entro un anno dalla pubblicazione del decreto stesso. Occorre quindi che i vettori di emigranti provvedano sollecitamente alla scelta dei loro rappresentanti nei capoluoghi di mandamento, e ne facciano la designazione al Commissariato non più tardi del 30 giugno p. v., affinché possano, entro l'anno, essere rilasciati i certificati definitivi di assenso.

Frattanto per l'applicazione delle nuove disposizioni il Commissariato ha stabilito le seguenti norme:

1° A contare dal giorno 4 corrente gennaio (data della pubblicazione

del citato decreto) non possono più essere accettate proposte per la nomina o per la sostituzione di rappresentanti se non per i capoluoghi di mandamento giudiziario o per le città che comprendono vari mandamenti.

2° Parimenti non possono più essere accettate proposte per variazioni nelle zone di operazione dei rappresentanti, che attualmente agiscono in comuni non capoluoghi di mandamento.

3° Decorso un anno dalla data sopra indicata, gli attuali rappresentanti di vettore, non aventi sede in capoluoghi di mandamento, decadranno senza altro dalla facoltà di agire in materia di emigrazione, e le operazioni da essi iniziate, in corso a quel tempo, saranno definite dai rappresentanti stabiliti nei capoluoghi di mandamento.

4° Gli attuali rappresentanti, stabiliti nei capoluoghi di mandamento, perchè possano conservare l'incarico, dovranno essere riproposti dal vettore e riconosciuti dal Commissariato.

5° Qualora più vettori intendano proporre la stessa persona a loro comune rappresentante, a norma dell'articolo 16 della legge, la designazione al Commissariato dovrà essere fatta da tutti i vettori proponenti, colla menzione dell'accordo intervenuto e l'indicazione della zona d'operazione, la quale dovrà essere identica per tutti.

Si raccomanda ai vettori di curare che i documenti personali relativi ai rappresentanti proposti siano regolari, affine di evitare che per difetto di qualche indicazione o formalità (vidimazione del sindaco nel certificato di cittadinanza, indicazione della professione esercitata dal rappresentante, ecc.) debbano i documenti stessi essere rinviati, e per conseguenza ritardata la decisione del Commissariato.

III. — **Noli.**

1. — **Deliberazione del Commissariato dell'emigrazione, con la quale viene fissato il nolo che il vettore Ercole Saviotti potrà percepire durante il 1° quadrimestre 1903 pel trasporto di emigranti da Genova o da Napoli a Nuova York (1).**

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto che il signor Ercole Saviotti residente in Napoli, noleggiatore del piroscafo «Regina Elena», ha adempito alle necessarie formalità per ottenere patente di vettore di emigranti;

(1) La presente deliberazione fu pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1903, n. 43.

Visto l'articolo 14 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;
Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Venezia e Livorno, e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo medesimo;

Delibera:

È approvato, come massimo, il nolo di lire 170, da praticarsi dal signor Ercole Saviotti, durante il primo quadrimestre dell'anno in corso, per trasporto di emigranti, sul piroscafo « Regina Elena », da Genova o da Napoli a Nuova York.

Roma, 21 febbraio 1903.

Il Commissario generale
L. BODIO.

2. — Decreto del Commissariato dell'emigrazione in data 13 marzo 1903 col quale si autorizzano i vettori di emigranti a percepire fino al 30 aprile 1903 un aumento di nolo di L. 5 per ogni emigrante diretto agli Stati Uniti (1).

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto che il giorno 6 corrente è entrata in vigore negli Stati Uniti d'America una disposizione che aumenta di un dollaro la tassa da pagarsi per lo sbarco di ciascun immigrante nei porti dell'Unione;

Viste le istanze presentate dai vettori che esercitano le linee tra i porti italiani e quelli degli Stati Uniti, perchè i noli di trasporto di emigranti per la suddetta destinazione siano aumentati di cinque lire;

Sentito il parere dalla Direzione generale della Marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova e Napoli;

Visto l'articolo 14, 4° capoverso, della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Decreta:

Per tutti gli emigranti muniti di biglietto loro venduto nel Regno ed imbarcati su piroscafi attualmente in viaggio per gli Stati Uniti, e per tutti gli emigranti, i quali già siansi muniti, o si muniscano di biglietto nel Regno e partano per quella destinazione fino al giorno 30 aprile incluso, i vettori sono autorizzati a percepire un aumento di nolo di lire cinque.

Roma, addì 13 marzo 1903.

Il Commissario generale
L. BODIO

(1) Il presente decreto fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1903, n. 61.

IV. — Servizio sanitario a bordo.

Circolare in data 20 aprile 1903 del Commissariato dell'emigrazione ai signori medici e commissari in servizio di emigrazione circa la vigilanza e tutela dei nazionali rimpatrianti da paesi transoceanici.

Contemporaneamente all'aumento che da qualche anno è avvenuto nel numero degli emigranti, è pure divenuto più frequente il ritorno in patria di quella classe di emigrati che, seguendo la vicenda delle stagioni, sogliono recarsi periodicamente in paesi americani quando vi è maggiore richiesta di mano d'opera.

Ciò fa sì che a bordo dei piroscafi esercitati dai vettori si noti nei viaggi di ritorno una grande affluenza di nazionali rimpatrianti.

Conviene che i signori medici militari e commissari adoperino nei viaggi di ritorno la stessa diligenza come nei viaggi di andata, invigilando affinchè il trattamento dei passeggeri, tanto per l'alimentazione, quanto per l'igiene, sia quello prescritto dal regolamento sull'emigrazione. La vigilanza è soprattutto necessaria per gli emigrati rimpatriati dal Brasile, da dove una parte ritorna in poco buone condizioni di salute, a motivo del deperimento prodotto negli organismi dalle condizioni di clima, di lavoro e di nutrimento.

Il Commissariato confida che i signori medici e commissari vorranno spiegare il maggiore zelo anche in questa parte del servizio che è loro affidato.

V. — Passaporti.

Circolare in data 16 aprile 1903 del Commissariato dell'emigrazione ai Sindaci e ai Prefetti del Regno circa la necessità del passaporto per l'estero anche per gli emigranti che si dirigono a paesi prossimi alla frontiera italiana.

Accade sovente che operai italiani emigrino in Francia, Svizzera, Austria-Ungheria, Germania, provvisti di semplice *passaporto per l'interno*, nella erronea credenza, che, recandosi in paesi prossimi alla frontiera italiana, non siano obbligati ad esibire il passaporto per l'estero.

Devonsi avvertire gli emigranti che in alcuni Stati, fra i quali sono Germania, Austria-Ungheria e Svizzera, nessun operaio può prendere dimora stabile, nè ottenere lavoro, se non sia provvisto di regolare passaporto. In Francia pure, per ottenere il permesso di soggiorno, conviene essere muniti di passaporto per l'estero.

Gli emigranti che si recano nei suddetti paesi sprovvisti di *passaporto per l'estero*, sono poi costretti a procurarsi tale passaporto dall'Italia, interessando per ciò le autorità consolari; ma per questo occorre avere dal regno le necessarie informazioni e i documenti, con ritardo notevole di tempo.

Si pregano i signori Sindaci e i Comitati locali di raccomandare agli emigranti di munirsi sempre del *passaporto per l'estero*, anche se siano diretti a paesi europei nei quali questo non si richiede in modo assoluto; e ciò anche per evitare di trovare poi ostacolo a passare da un paese in cui il passaporto non è indispensabile, ad un altro in cui questo si esige.

VI. — **Tratta delle Bianche.**

Circolare del Commissariato in data 28 marzo 1903, diretta ai Commissari viaggianti in servizio dell'emigrazione, sulla tratta delle bianche.

Il Comitato italiano contro la tratta delle bianche (con sede in Roma, presso l'Associazione della Stampa) ha chiesto la cooperazione del Commissariato nell'azione da esso intrapresa contro quel turpe traffico.

Esso afferma che, pur troppo, un commercio di donne coi paesi dell'America meridionale e dell'Oriente si effettua per mezzo di vapori che partono dai nostri porti. Ciò sarebbe confermato, per il porto di Genova, da un rapporto del questore cavaliere Malnate.

Il Comitato ha inviato al Commissariato un questionario, nell'intento di avere notizie particolareggiate. Comunico alla S. V. copia del detto questionario, con preghiera di procurarmi le risposte, per quanto possibile, circostanziate, facendo poi seguire analoghe informazioni di tre mesi in tre mesi e non tralasciando di suggerire quei provvedimenti che stimasse idonei a reprimere l'immorale commercio.

Segue il questionario :

Indipendentemente dai casi di emigrazione di donne minorenni destinate alla prostituzione, previsti e puniti dalla legge 31 gennaio 1901 :

1° Sono a vostra conoscenza casi di partenza per paesi stranieri di donne maggiorenni destinate alla prostituzione ?

2° Queste donne erano già dedite alla prostituzione nel proprio paese? ufficialmente o clandestinamente ?

3° Queste donne sapevano di essere condotte in paesi stranieri a scopo di prostituzione?

4° Queste donne erano, invece, state indotte ad espatriare con la promessa di altre occupazioni equivoche, come kellerine, coriste, figuranti di circhi equestri, ballerine, ecc., o di occupazioni oneste, come cameriere d'albergo, sartre, modiste, stiratrici, ecc.?

5° Ve ne erano di condizioni più elevate, alle quali erano stati promessi posti di signorine di compagnia, traduttrici, istitutrici, commesse di negozio, ecc.?

6° Di quale nazionalità erano?

7° Chi le accompagnava? Viaggiavano isolate o a gruppi?

8° Le persone che le accompagnavano erano note al personale di bordo, perchè già viste in altri viaggi in eguale compagnia?

9° Vi sono motivi di credere ad un vero ed organizzato commercio di donne? In caso affermativo, dove è avviato?

10° Che cosa si potrebbe tentare nei porti di partenza e di arrivo, per mezzo di speciali Comitati di patronato per combattere o restringere le proporzioni della tratta delle bianche?

INDICE

I. Modificazioni al regolamento 10 luglio 1901, n. 375, sull'emigrazione. <i>Pag.</i>	3
A) Relazione del Commissariato al Consiglio di Stato circa le proposte di modificazioni al regolamento sull'emigrazione.	3
B) Testo degli articoli del regolamento 10 luglio 1901, n. 375, confrontato col testo degli articoli ad essi sostituiti con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540	16
II. La Repubblica dell'Uruguay e l'immigrazione italiana	32
III. Gli Italiani nella Repubblica del Paraguay	40
IV. L'immigrazione negli Stati Uniti d'America durante l'anno finanziario 1901-1902	47
V. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri:	
Emigrazione negli Stati Uniti per la via del Canada	56
Società per la protezione degli emigranti italiani a Nuova York (Stati Uniti)	57
Società per la protezione degli emigranti italiani in Boston (Stati Uniti)	58
Marsiglia	58
Bosnia-Erzegovina	58
VI. Atti del Commissariato:	
I. Vettori:	
1. Elenco delle Compagnie, armatori e noleggiatori a cui fu concessa la patente di vettore per l'anno 1903, con l'indicazione dei delegati alla firma, mandatari e procuratori.	59
2. Atti riguardanti lo svincolo e la restituzione della cauzione supplementare di lire ventimila prestata dal vettore di emigranti Ercole Saviotti.	63
3. Atti riguardanti lo svincolo e la restituzione della cauzione di lire centomila prestata dal vettore di emigranti Italo Oberti	65
II. Rappresentanti di vettori:	
Circolare del Commissariato dell'emigrazione in data 10 gennaio 1903 ai vettori di emigranti, contenente le norme per l'ap-	

plicazione delle nuove disposizioni relative ai rappresentanti di vettore introdotte con R. Decreto 11 dicembre 1902, n. 540 . . .	Pag. 66
III. Noli:	
1. Deliberazione del Commissariato dell'emigrazione, con la quale viene fissato il nolo che il vettore Ercole Saviotti potrà percepire durante il 1° quadrimestre 1903 pel trasporto di emigranti da Ge- nova o da Napoli a Nuova York	67
2. Decreto del Commissariato dell'emigrazione in data 13 marzo 1903, col quale si autorizzano i vettori di emigranti a percepire fino al 30 aprile 1903 un aumento di nolo di L. 5 per ogni emi- grante diretto agli Stati Uniti	68
IV. Servizio sanitario a bordo:	
Circolare in data 20 aprile 1903 del Commissariato dell'emigrazione ai signori medici e commissari in servizio di emigrazione circa la vigilanza e tutela dei nazionali rimpatrianti da paesi trans- oceanici.	69
V. Passaporti:	
Circolare in data 16 aprile 1903 del Commissariato dell'emigrazione ai Sindaci e ai Prefetti del Regno circa la necessità del passa- porto per l'estero anche per gli emigranti che si dirigono a paesi prossimi alla frontiera italiana	69
VI. Tratta delle bianche:	
Circolare del Commissariato in data 28 marzo 1903 diretta ai Com- missari viaggianti in servizio dell'emigrazione sulla tratta delle bianche.	70

Finito di stampare il 10 maggio 1903

Bollettino dell'emigrazione è in vendita presso la Libreria Bocca in Roma
e presso i suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0.30